

Gazzetta ufficiale

L 168

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
30 giugno 2009

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (CE) n. 563/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali** 1

- ★ **Regolamento (CE) n. 564/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca** 4

- Regolamento (CE) n. 565/2009 della Commissione, del 29 giugno 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 18

- ★ **Regolamento (CE) n. 566/2009 della Commissione, del 29 giugno 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Melton Mowbray Pork Pie (IGP)]** 20

- ★ **Regolamento (CE) n. 567/2009 della Commissione, del 29 giugno 2009, recante registrazione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Pierekaczewnik (STG)]** 22

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** 24
- ★ **Direttiva 2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali ⁽¹⁾** 33

DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

- ★ **Decisione n. 568/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica la decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale** 35

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Parlamento europeo
Consiglio
Commissione
Corte di giustizia
Corte dei conti
Comitato economico e sociale europeo
Comitato delle regioni

2009/496/CE, Euratom:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea** 41



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 563/2009 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Per alcuni prodotti per i quali un contingente tariffario autonomo è stato aperto dal regolamento (CE) n. 2505/96 del Consiglio ⁽¹⁾ il volume contingenziale fissato in detto regolamento è espresso in un'unità di misura diversa dal peso in tonnellate o chilogrammi e dal valore. Ove la nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, non preveda un'unità di misura supplementare per tali prodotti, possono sorgere dubbi in relazione all'unità di misura utilizzata. A fini di chiarezza e per una migliore gestione dei contingenti è necessario prevedere che, per beneficiare dei suddetti contingenti tariffari autonomi, si debba indicare il quantitativo esatto dei prodotti importati nella «Casella n. 41: Unità supplementari» della dichiarazione di immissione in libera pratica utilizzando l'unità di misura del volume contingenziale fissata per tali prodotti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

(2) È opportuno soddisfare alle condizioni più vantaggiose la domanda comunitaria dei prodotti cui si applica il regolamento (CE) n. 2505/96. A tal fine, a decorrere dal 1° luglio 2009, è opportuno aprire tre nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio nullo per quantitativi adeguati, evitando nel contempo di perturbare i mercati di tali prodotti.

(3) Il volume del contingente tariffario comunitario autonomo con numero d'ordine 09.2767 è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria comunitaria. Di conseguenza, tale volume contingenziale dovrebbe essere aumentato.

(4) È opportuno rivedere la designazione delle merci con riguardo al contingente tariffario comunitario autonomo con numero d'ordine 09.2806.

(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2505/96.

(6) Vista l'importanza economica del presente regolamento, è necessario ricorrere ai motivi di urgenza di cui al punto I, paragrafo 3, del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea.

(7) Poiché i contingenti tariffari devono avere effetto a decorrere dal 1° luglio 2009, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla medesima data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2505/96 è modificato come segue:

1) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 1bis

Quando è presentata una dichiarazione di immissione in libera pratica per un prodotto indicato nel presente

⁽¹⁾ GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

regolamento, il cui volume contingente sia espresso in un'unità di misura diversa dal peso in tonnellate o chilogrammi e dal valore, per prodotti per i quali la nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio non prevede un'unità di misura supplementare, il quantitativo esatto dei prodotti importati è indicato nella "Casella n. 41: Unità supplementari" di detta dichiarazione, utilizzando l'unità di misura del volume contingente di tali prodotti stabilita nell'allegato I del presente regolamento.»;

2) l'allegato I è modificato come segue:

a) sono inseriti i contingenti tariffari per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento;

b) con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2009 le righe per i contingenti tariffari con numero d'ordine 09.2767 e 09.2806 sono sostituite dalla righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2009.

Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

L. MIKO

ALLEGATO I

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente
09.2813	ex 3920 91 00	94	Pellicola di butirale polivinile coestruso a tre strati, senza striscia colorata graduata, con un contenuto in peso pari o superiore al 29 % ma non superiore al 31 % di 2,2'-etilenediossietil bis(2-etilesanoato) come plastificante	1.7-31.12	500 000 m ²	0 %
09.2807	ex 3913 90 00	86	Ialuronato di sodio non sterile	1.7-31.12	55 000 g	0 %
09.2815	ex 6909 19 00	70	Supporti per catalizzatori o filtri, costituiti da parti in ceramica porosa, principalmente a base di ossidi di alluminio e titanio, di volume totale non superiore a 65 litri e dotati di almeno un canale (aperto ad una o entrambe le estremità) per cm ² della sezione trasversale	1.7-31.12	190 000 unità	0 %

ALLEGATO II

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente
09.2806	ex 2825 90 40	30	Triossido di tungsteno, ivi compreso l'ossido di tungsteno blu	1.1-31.12	12 000 tonnellate	0 %
09.2767	ex 2910 90 00	80	Ossido di allile e glicidile	1.1-31.12	2 500 tonnellate	0 %

REGOLAMENTO (CE) N. 564/2009 DEL CONSIGLIO**del 25 giugno 2009****che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) È nell'interesse della Comunità sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) I codici NC e TARIC 0304 29 61 10, 0304 99 99 31, 3902 90 90 97, 3903 90 90 85, 7410 21 00 70, 7606 12 91 20 e 7606 12 93 20 per cinque prodotti che sono attualmente elencati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 dovrebbero essere soppressi in quanto non è più nell'interesse della Comunità mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per tali prodotti.
- (3) Occorre modificare la designazione di trentadue sospensioni contenute nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 al fine di tener conto della loro evoluzione tecnica e delle tendenze economiche del mercato. Tali sospensioni dovrebbero essere soppresses dall'elenco di cui a detto allegato e reinserite come nuove sospensioni che utilizzano nuove designazioni. A fini di chiarezza è opportuno contrassegnare tali sospensioni con un asterisco nella prima colonna dell'allegato I e dell'allegato II del presente regolamento.
- (4) L'esperienza ha dimostrato che occorre prevedere una data di scadenza delle sospensioni di cui al regolamento (CE) n. 1255/96 per far sì che si tenga conto dei cambiamenti di carattere tecnologico ed economico. Tale esigenza non dovrebbe escludere la cessazione anticipata di

talune misure o la loro proroga oltre la scadenza, qualora vengano addotte ragioni economiche, in conformità ai principi stabiliti nella comunicazione della Commissione del 1998 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi ⁽²⁾.

(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/96.

(6) Poiché le sospensioni stabilite nel presente regolamento devono prendere effetto a decorrere dal 1° luglio 2009, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data ed entri immediatamente in vigore. Per quanto riguarda i prodotti del codice NC e TARIC 9001 90 00 60, la nuova designazione dovrebbe essere applicata a decorrere dal 1° gennaio 2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è così modificato:

- 1) sono inserite le righe per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) sono soppresses le righe per i prodotti i cui codici NC e TARIC sono elencati nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° luglio 2009. Tuttavia, esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 per la designazione dei prodotti con il codice NC e TARIC 9001 90 00 60 elencati nell'allegato I del presente regolamento

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

L. MIKO

⁽¹⁾ GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2.

ALLEGATO I

Prodotti di cui all'articolo 1, punto 1

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi auto-nomi	Periodo di validità
(*) ex 1511 90 19	10	Olio di palma, olio di cocco (olio di copra), olio di palmisti, destinati alla fabbricazione di:	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 1511 90 91	10	— acidi grassi monocarbossilici industriali della sottovoce 3823 19 10,		
(*) ex 1513 11 10	10	— esteri metilici di acidi grassi delle voci 2915 o 2916,		
(*) ex 1513 19 30	10	— alcoli grassi delle sottovoci 2905 17, 2905 19 e 3823 70 utilizzati per la fabbricazione di cosmetici, detergenti o prodotti farmaceutici,		
(*) ex 1513 21 10	10	— alcoli grassi della sottovoce 2905 16, puri o misti, utilizzati per la fabbricazione di cosmetici, detergenti o prodotti farmaceutici,		
(*) ex 1513 29 30	10	— acido stearico della sottovoce 3823 11 00 o — prodotti della voce 3401 (¹)		
ex 1518 00 99	10	Olio di jojoba, idrogenato e testurizzato	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2804 50 90	10	Tellurio di purezza in peso pari o superiore al 99,99 % ma non superiore al 99,999 %	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2827 39 85	30	Dicloruro di manganese	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2903 39 90	75	Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2903 69 90	50	Fluorobenzene	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2903 69 90	60	α -Cloro(etil)tolueni	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2904 90 40	10	Tricloronitrometano, destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 3808 92 (¹)	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2909 19 90	60	1-Metossieptafluoropropano	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2921 19 85	60	Tetrakis(etilmetilamino)zirconio (IV)	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 2921 51 19	20	Toluendiammina (TDA) contenente una percentuale in peso compresa tra 78 e 82 di 4 metil m fenilendiammina e una percentuale in peso compresa tra 18 e 22 di 2 metil m fenilendiammina, con un tenore residuo di catrame non superiore ad una percentuale in peso di 0,23	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2922 29 00	46	Acido <i>p</i> -anisidina-3 sulfonico	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2926 90 95	35	2-Bromo-2(bromometil)pentanodinitrile	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2928 00 90	70	Butanonossima	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2931 00 95	20	Metilciclopentadienil tricarbonil di manganese, contenente non più del 4,9 % in peso di ciclopentadienil tricarbonil di manganese	0 %	1.7.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2932 13 00	10	Alcole tetraidrofurfurilico	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2932 19 00	40	Furano di purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2932 19 00	41	2,2 di(tetraidrofuril)propano	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2932 99 00	35	1,2,3-trideoxi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metilene]-nonitol	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2933 49 10	20	Acido 3-idrossi-2-metilchinolin-4-carbossilico	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2933 79 00	50	6-bromo-3-metil-3H-dibenz(f,ij)isoquinoline-2,7-dione	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2934 99 90	66	1,1-diossido di tetraidrotiofene	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3207 40 80	20	Pagliette di vetro rivestite di argento, di diametro medio di 40 (± 10) μm	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3208 20 10	20	Soluzione di strati di finitura per immersione con contenuto in peso pari o superiore al 2 % ma non superiore al 15 % di copolimeri di acrilato-metacrilato-alchene-sulfonato con catene laterali fluorate, in una soluzione di n-butanolo e/o 4-metilpentanolo e/o diisooamiletere	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3208 90 19	50	Soluzione contenente, in peso: — (65 $\pm$ 10) % di γ -butirrolattone, — (30 $\pm$ 10) % di resina poliammide, — (3,5 $\pm$ 1,5) % di derivato estere di naftochinone e — (1,5 $\pm$ 0,5) % di acido arilsilicico	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3215 90 80	30	Inchiostro con un contenuto in peso pari o superiore al 5 % ma non superiore al 10 % di diossido di silicio amorfo, in cartucce monouso, utilizzato per marcare circuiti integrati ⁽¹⁾	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3808 91 90	30	Preparazione contenente endospore e cristalli di proteine derivate da: — <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner subsp. <i>ai-zawai</i> o <i>kurstaki</i> oppure, — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> oppure, — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>israelensis</i>	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3808 91 90	50	Virus della poliedrosa nucleare di <i>spodoptera exigua</i> (SeNPV) in sospensione acquosa di glicerolo	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3811 19 00	10	Soluzione di più del 61 % ma non più del 63 % in peso di manganese metilciclopentadienile tricarbonile in un solvente di idrocarburi aromatici, contenente in peso non più di: — 4,9 % di 1,2,4-trimetil-benzene, — 4,9 % di naftalene e — 0,5 % di 1,3,5-trimetil-benzene	0 %	1.7.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3811 90 00	10	Sale dell'acido dinonilnaftalensolfonico, in forma di soluzione in olio minerale	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3815 90 90	77	Catalizzatori in polvere in sospensione acquosa contenenti in peso: — tra l'1 % e il 3 % di palladio; — tra lo 0,25 % e il 3 % di piombo; — tra lo 0,25 % e lo 0,5 % di idrossido di piombo; — tra il 5,5 % e il 10 % di alluminio; — tra il 4 % e il 10 % di magnesio; — tra il 30 % e il 50 % di biossido di silicio	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3817 00 50	10	Miscela di alchilbenzeni (C 14-26) contenente in peso: — tra il 35 % e il 60 % di eicosilbenzene; — tra il 25 % e il 50 % di docosilbenzene; — tra il 5 % e il 25 % di tetracosilbenzene	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3817 00 80	20	Miscela di alchilbenzeni ramificati contenente principalmente dodecilbenzeni	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3824 90 97	15	Fosfato strutturato di silicato di alluminio	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3824 90 97	16	Miscela di bis{4-(3-(3-fenoxicarbonilamino)tolil)ureido}fenilsulfone, difniltoluene-2,4-dicarbamato e 1-[4-(4-aminobenzolo-sulfonil)-fenil]-3-(3-fenoxicarbonilamino-tolil)-urea	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3824 90 97	17	Miscela di acetati di 3-butilene-1,2-diol con un contenuto in peso pari o superiore al 65 % ma non superiore al 90 %	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3902 20 00	10	Poliisobutilene, di massa molecolare media in numero (M_n) di 700 o più ed uguale o inferiore a 800	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3902 20 00	20	Poliisobutene idrogenato, sotto forma liquida	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3902 90 90	55	Elastomero termoplastico con struttura copolimera con sequenza A-B-A di polistirene, poliisobutilene e polistirene, con un contenuto in peso di polistirene pari o superiore al 10 % ma non superiore al 35 %	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3903 90 90	40	Copolimero di stirene, di α -metilstirene e di acido acrilico, di massa molecolare media in numero (M_n) di 500 o più ed uguale o inferiore a 6 000	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3911 90 99	50			

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3904 69 90	81	Polifluoruro di vinilidene sotto forma di polvere o in sospensione acquosa	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3905 99 90	96	Polimero di formale di vinile, in una delle forme previste dalla nota 6b) del capitolo 39, di peso molecolare medio ponderale (M_w) di 25 000 o più ed uguale o inferiore a 150 000 e contenente, in peso: — 9,5 % o più e non più di 13 % dei gruppi acetile, calcolati come acetato di vinile e — 5 % o più e non più di 6,5 % dei gruppi idrossi, calcolati come alcole vinilico	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3906 90 90	25	Liquido trasparente, immiscibile in acqua, che contiene in peso: — tra il 50 % e il 51 % di copolimero di metilmetacrilato, — tra il 37 % e il 39 % di cilene, e — tra l'11 % e il 13 % di acetato di n-butile	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3906 90 90	30	Copolimero di stirene, di metacrilato di idrossietile e di acrilato di 2-etilesile, di peso molecolare medio numerico (M_n) di 500 o più ed uguale o inferiore a 6 000	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3906 90 90	35	Polvere bianca di copolimero di 1,2-etandio dimetacrilato di metilmetacrilato avente particelle di dimensione non superiore a 18 μm , insolubile in acqua	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3906 90 90	65	Poliacrilato di alchile, chimicamente modificato con cobalto, con una temperatura di fusione (T_m) di 65 °C (± 5 °C), misurata con analisi calorimetrica differenziale (DSC)	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3907 20 11	10	Poli(ossido di etilene) di peso molecolare medio numerico (M_n) di 100 000 o più	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3907 20 11	20	Bis[Metossipoli(etileneglicole)]-maleimido-propionammide, chimicamente modificato con lisina, avente peso molecolare medio numerico (M_n) di 40 000	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3907 20 11	30	Bis[Metossipoli(etileneglicole)], chimicamente modificato con lisina, presentante un gruppo terminale di bis(maleimide), avente peso molecolare medio numerico (M_n) di 40 000	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3907 20 21	20	Copolimero di tetraidrofurano e tetraidro-3-metilfurano con peso molecolare medio numerico (M_n) di 3 500 (± 100)	0 %	1.7.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3907 20 99	50	Polimero di perfluoropolietere con terminazione in vinile-silil o insieme di due componenti comprendente lo stesso polimero di tipo perfluoropolietere con terminazione in vinile-silil come ingrediente principale	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3907 20 99	55	Estere di succinimidile di acido propionico metossi di glicole di poli(etilene), di massa molecolare media in numero (Mn) di 5 000	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3907 30 00	50	Resina epossidica liquida di 2-propenenitrile/epossido di 1,3-butadiene copolimero, priva di qualsiasi solvente, con: — un contenuto di zinco borato idrato non superiore al 40 % in peso, — un contenuto di triossido di diantimonio non superiore al 5 % in peso	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3908 90 00	10	Poli(imminometilene-1,3-fenilenemetilene-imminoadipole), in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3911 10 00	81	Resine idrocarburiche non idrogenate ottenute mediante polimerizzazione di alcheni da C-5 a C-10, ciclopentadiene e diciclopentadiene, con un colore Gardner di più di 10 per il prodotto puro e di più di 8 per una soluzione di toluene (50 % in volume), da determinarsi con il metodo ASTM D6166	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3911 90 19	10	Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-4,4'-bifenilene)	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3913 90 00	85	Ialuronato di sodio sterile	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3913 90 00	92	Proteine, modificate chimicamente per carbossilazione e/o aggiunta di acido ftalico, con peso molecolare medio ponderale (M _w) compreso tra 100 000 e 300 000	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3919 10 61	94	Pellicola adesiva costituita da una base di copolimero di etilene e di acetato di vinile (EVA) di spessore di 70 µm o più e di una parte adesiva di tipo acrilico di spessore di 5 µm o più, destinata alla protezione delle superfici dei dischi di silicio ⁽¹⁾	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3919 10 69	92			
(*) ex 3919 90 61	93			
(*) ex 3919 90 69	93			
ex 3920 10 89	25			
ex 3919 10 69	96	Fogli stratificati riflettenti autoadesivi che presentano un motivo regolare, costituiti da una pellicola di polimero acrilico seguita da uno strato di poli(metil metacrilato) contenente microprismi, con o senza uno strato supplementare di poliestere e di adesivo con un ultimo foglio rimuovibile	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3919 90 69	98			

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
(*) ex 3919 90 31	45	Pellicola trasparente autoadesiva in poli(etilene tereftalato), priva di impurità e difetti, rivestita su un lato da un adesivo in acrilico sensibile alla pressione e da un foglio protettivo e sull'altro lato da uno strato antistatico di un composto organico di collina in forma ionizzata e di uno strato imprimibile antipolvere, costituito da un composto organico alchilico a lunga catena modificata, con uno spessore senza il foglio compreso tra 54 µm e 64 µm e una larghezza compresa tra 1 295 mm e 1 305 mm	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3919 90 61	51	Pellicola trasparente autoadesiva in poli(etilene), priva di impurità e difetti, rivestita su un lato da un adesivo in acrilico sensibile alla pressione, con uno spessore compreso tra 60 µm e 70 µm e una larghezza compresa tra 1 245 mm e 1 255 mm	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3919 90 61	55	Fogli in poli(cloruro di vinile) di spessore pari o superiore a 78 µm, ricoperti su un lato da uno strato adesivo di tipo acrilico di spessore pari o superiore a 8 µm e con un foglio rimuovibile, con una forza adesiva pari o superiore a 1 764 mN/25 mm, destinati a essere utilizzati per tagliare silicio ⁽¹⁾	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3920 62 19	20	Fogli di poliestere, riflettenti, che presentano delle impressioni a forma di piramide, destinati alla fabbricazione di autoadesivi e fasce di sicurezza, di indumenti di sicurezza e loro accessori, o di cartelle, sacchi, sacchetti ed altri contenitori simili ⁽¹⁾	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3920 62 19	75	Pellicola trasparente di polietilene tereftalato, rivestita su entrambi i lati di sottili strati di sostanze organiche acriliche di spessore compreso tra 7 e 80 nm ciascuno, che conferiscono al prodotto una buona proprietà adesiva, una tensione superficiale di 37 dine/cm, una trasmissione della luce superiore al 93 %, un valore di opacità inferiore a 1,3 %, uno spessore totale di 125 µm o 188 µm e una larghezza compresa tra 850 mm e 1 600 mm	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3920 62 19	77			
ex 3920 91 00	95	Pellicola di poli(butirrale di vinile) coestruso a tre strati, con una striscia colorata graduata, con un contenuto in peso pari o superiore al 29 % ma non superiore al 31 % di 2,2'-etilenedioossidietil bis(2-etilesanoato) come plastificante	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3920 99 28	40	Pellicola di polimeri contenente i seguenti monomeri: — politetrametilene-glicol-etere — bis(4-cicloesil isocianato)metano,	0 %	1.7.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3921 19 00	93	— 1,4-butandiolo o 1,3-butandiolo, — con uno spessore uguale o superiore a 0,25 mm ma non superiore a 5,0 mm, — decorato con un motivo regolare a rilievo su una superficie — e ricoperto con un foglio protettivo staccabile	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3921 90 55	20	Striscia di politetrafluoroetilene microporoso su un supporto di stoffa non tessuto, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di filtri per apparecchiature per dialisi renale ⁽¹⁾ Fibra di vetro preimpregnata rinforzata contenente una resina di estere di cianato o una resina di bismaleimide (B) triazina (T), avente le seguenti misure: — 469,9 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm), o — 469,9 mm (± 2 mm) × 414,2 mm (± 2 mm), o — 546,1 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm)	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 5603 13 10	10	Stoffe non tessute non elettroconduttrici, consistenti in un foglio centrale di poli(etilene tereftalato) laminato su entrambi i lati con fibre allineate unidirezionalmente di poli(etilene tereftalato), ricoperto su entrambi i lati di resina non elettroconduttrice resistente a temperature elevate, di un peso compreso tra 147 g/m ² e 265 g/m ² , dotato di resistenza alla trazione anisotropa in entrambe le direzioni, da utilizzare come materiale per l'isolamento elettrico	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 5603 14 10	10			
7011 20 00		Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per tubi catodici	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 7019 19 10	30	Filati di 22 tex (± 1,6 tex), ottenuti a partire da fibre tessili di vetro a filamento continuo di diametro nominale di 7 µm, avente prevalentemente un diametro di 6,35 µm o più ed uguale o inferiore 7,61 µm	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 7320 90 10	91	Molle a spirali piatte in acciaio temperato: — di spessore uguale o superiore a 2,67 mm, ma non superiore a 4,11 mm, — di larghezza uguale o superiore a 12,57 mm, ma non superiore a 16,01 mm, — di coppia uguale o superiore a 18.05 Nm, ma non superiore a 73.5 Nm — con angolo tra posizione libera e posizione nominale di esercizio uguale o superiore a 76°, ma non superiore a 218°, utilizzate nella fabbricazione di tensionatori di cinghie di trasmissione per motori a scoppio ⁽¹⁾	0 %	1.7.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 7410 11 00	10	Fogli di rame di spessore non superiore a 0,15 mm, rivestiti di resina sintetica, privi di alogeni, caratterizzati da:	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 7410 21 00	60	— una temperatura di decomposizione pari o superiore a 350 °C (determinata secondo il metodo ASTM D 3850) e — un tempo di resistenza alla delaminazione di oltre 40 minuti a 260 °C e di oltre 5 minuti a 288 °C (determinato secondo il metodo IPC-TM-650)		
(*) ex 7410 21 00	40	Fogli o lastre — costituiti da almeno uno strato centrale di carta o uno strato centrale di qualsiasi tipo di fibra non tessuta, ricoperto su entrambi i lati da un tessuto di fibre di vetro e impregnato di resina epossidica, oppure — costituiti da più strati di carta, impregnati di resina fenolica, rivestiti su un lato o su entrambi i lati di una lamina di rame di spessore non superiore a 0,15 mm	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 7410 21 00	50	Piastre — costituite da almeno uno strato di tessuto in fibra di vetro impregnato di resina epossidica, — ricoperte su uno o su entrambi i lati da un foglio di rame di spessore non superiore a 0,15 mm e — con permittività elettrica (DK) inferiore a 3,9 e un fattore di perdita (Df) inferiore a 0,015 alla frequenza di misurazione di 10 GHz, misurata con il metodo IPC-TM-650	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 7604 21 00	10	Profilati in lega di alluminio EN AW-6063 T5	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 7604 29 90	30	— anodizzati, — laccati o no, — con pareti di spessore pari a 0,5 mm ($\pm 1,2$ %) o più, ma non superiore a 0,8 mm ($\pm 1,2$ %) destinati ad essere utilizzati per la fabbricazione delle merci di cui alla sottovoce 8302 (¹)		
ex 8108 20 00	30	Titanio in polvere con un tasso di passaggio al setaccio con maglie da 0,224 mm superiore o pari al 90 % in peso	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 8501 10 99	80	Motore passo-passo a corrente continua, con — angolo di passo di 7,5° ($\pm 0,5$ °), — coppia sincrona massima, a 25 °C,	0 %	1.7.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 8504 40 90	40	— pari o superiore a 25 mNm, — frequenza di impulso di pull-out pari o superiore a 1 960 impulsi al secondo, — avvolgimento a due fasi e — tensione nominale compresa tra 10,5 V e 16,0 V Convertitori statici destinati alla fabbricazione di pannelli di comando di motori elettrici monofasi con alimentazione elettrica inferiore a 3 kW ⁽¹⁾	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 8519 81 35	10	Insieme non montato o incompleto, composto da almeno un'unità ottica e motori a corrente continua e da un circuito di controllo operativo, con un convertitore digitale/analogico, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di lettori CD, apparecchi riceventi per la radiodiffusione del tipo utilizzato negli autoveicoli o apparecchi di aiuto alla navigazione ⁽¹⁾	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 8522 90 80	83	Pick-up ottico Blu-ray per la riproduzione/registrazione di segnali ottici da/su DVD e la riproduzione di segnali ottici da CD e dischi Blu-ray comprendente almeno: — diodi al laser con 3 tipi di lunghezza d'onda, — un circuito integrato di azionamento del laser, — un circuito integrato fotorilevatore — un circuito integrato per monitor frontale e un attuatore, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice n. 8521 ⁽¹⁾	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 8522 90 80	84	Meccanismo o unità Blu-ray, registrabile o meno, per la riproduzione o registrazione di segnali ottici su o da dischi Blu-ray e DVD e per la riproduzione di segnali ottici da CD, comprendente quanto meno: — un pick-up ottico con tre tipi di laser, — un motore mandrino, — un motore passo a passo, — con o senza un circuito integrato di controllo dell'unità montato su una scheda a circuiti stampati, un circuito integrato di azionamento del motore, una memoria, destinati alla fabbricazione di prodotti del codice n. 8521 ⁽¹⁾	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 8525 80 19	30	Telecamera a circuito chiuso (CCTV) di tipo telaio, di peso non superiore a 250 g, eventualmente contenuta in un alloggiamento di dimensioni non superiori a 50 mm × 60 mm × 89,5 mm, dotata di un unico dispositivo ad accoppiamento di carica (CCD) a sensore unico, con un numero di pixel effettivi non superiore a 440 000, destinata ad essere utilizzata nei sistemi di sorveglianza CCTV ⁽¹⁾	0 %	1.7.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 8540 91 00	40	Giogo di deviazione magnetica di tubi catodici	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 8540 91 00	50	Pulsante di anodo metallico che permette il contatto elettrico con l'anodo situato nel cinescopio a colori	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 8543 70 90	90	Modulo con celle a combustibile, comprendente celle a membrana elettrolitica polimerica, in alloggiamento, con un sistema di raffreddamento integrato, destinato alla fabbricazione di sistemi di propulsione per veicoli a motore ⁽¹⁾	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 8544 42 90	10	Cavo per la trasmissione di dati con velocità di trasmissione pari o superiore a 600 Mbit/s, caratterizzato da: — tensione di 1,25 V ($\pm 0,25$ V) — connettori ad entrambe le estremità, almeno uno dei quali con contatti con passo di 0,5 mm — schermatura esterna — doppino di rame intrecciato con impedenza di 100 Ω e passo di 8 mm utilizzati esclusivamente per la comunicazione tra un pannello LCD e circuiti elettronici per il trattamento di video	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 8544 49 93	20	Cavo flessibile isolato in PET/PVC con: — tensione non superiore a 60 V, — corrente non superiore a 1 A — resistenza al calore non superiore a 105 °C, — singoli cavi con spessore di 0,05 mm ($\pm 0,01$ mm) e larghezza non superiore 0,65 mm ($\pm 0,03$ mm) — distanza tra i conduttori non superiore a 0,5 mm e — passo (distanza tra gli assi centrali dei conduttori) non superiore a 1,08 mm	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 9001 20 00	20	Lamine ottiche, di diffusione, riflettenti o prismatiche, piastre di diffusione non stampate, con o senza proprietà polarizzanti, tagliate appositamente	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 9001 90 00	55			
ex 9001 90 00	60	Fogli riflettenti o di diffusione in rulli	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 9013 20 00	10	Laser ad anidride carbonica ad alta frequenza, con potenza d'uscita compresa tra 12 e 200 Watt	0 %	1.7.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 9013 20 00	20	Gruppi di testa laser utilizzati nella fabbricazione di macchine per la misura o il controllo di dischi (wafers) o di dispositivi a semiconduttore ⁽¹⁾	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 9013 20 00	30	Laser utilizzati nella fabbricazione di macchine per la misura o il controllo di dischi (wafers) o di dispositivi a semiconduttore ⁽¹⁾	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 9022 90 90	10	Pannelli per apparecchi a raggi X (sensori per pannelli piatti a raggi X/sensori a raggi X) costituiti da una lastra di vetro dotata di una matrice di transistori a strato sottile, ricoperta di una pellicola di silicio amorfo, rivestita di uno strato di scintillatore al cesio ioduro e da uno strato protettivo metallizzato, con una superficie attiva di 409,6 mm ² × 409,6 mm ² e una dimensione del pixel di 200 µm ² × 200 µm ²	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 9405 40 39	10	Modulo di luce ambiente, di lunghezza compresa fra 300 mm e 600 mm, basato su un dispositivo di luce costituito da una serie di diodi specifici (il cui numero è compreso fra 3 e 9) a luce rossa, verde e blu montati su un circuito stampato, con la luce accoppiata alla parte anteriore e/o posteriore del televisore a schermo piatto (Flat TV) ⁽¹⁾	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 9405 40 39	20	Apparecchi elettrici per l'illuminazione di silicio bianco, costituiti essenzialmente da: — un modulo a matrice di LED che misura 38,6 mm × 20,6 mm (± 0,1 mm), dotato di 128 LED-chip rossi e verdi, e — un circuito stampato flessibile, munito di un termistore a coefficiente di temperatura negativo	0 %	1.7.2009-31.12.2013

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione — GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1].

^(*) Posizione modificata.

ALLEGATO II

Prodotti di cui all'articolo 1, punto 2

Codice NC	TARIC
ex 0304 29 61	10
ex 0304 99 99	31
(*) ex 1511 90 19	10
(*) ex 1511 90 91	10
(*) ex 1513 11 10	10
(*) ex 1513 19 30	10
(*) ex 1513 21 10	10
(*) ex 1513 29 30	10
(*) ex 2921 51 19	20
(*) ex 3808 91 90	30
(*) ex 3815 90 90	77
(*) ex 3817 00 50	10
(*) ex 3902 20 00	10
ex 3902 90 90	97
(*) ex 3903 90 90	40
(*) ex 3911 90 99	50
ex 3903 90 90	85
(*) ex 3905 99 90	96
(*) ex 3906 90 90	30
(*) ex 3907 20 11	10
(*) ex 3907 20 11	20
(*) ex 3907 20 11	30
(*) ex 3907 20 21	20
(*) ex 3907 30 00	50
(*) ex 3911 10 00	81
(*) ex 3913 90 00	92
(*) ex 3913 90 00	98
(*) ex 3919 10 61	94
(*) ex 3919 10 69	92
(*) ex 3919 90 61	93
(*) ex 3919 90 69	93
(*) ex 3919 90 31	45
(*) ex 3919 90 61	51
(*) ex 3920 99 28	40

Codice NC	TARIC
(*) ex 3921 90 55	20
(*) ex 7011 20 00	20
(*) ex 7011 20 00	50
(*) ex 7409 19 00	20
(*) ex 7410 21 00	50
(*) ex 7410 21 00	40
ex 7410 21 00	70
ex 7606 12 91	20
ex 7606 12 93	20
(*) ex 8519 81 35	10
(*) ex 8522 90 80	83
(*) ex 8522 90 80	84
(*) ex 8525 80 19	30
(*) ex 8543 70 90	90
(*) ex 9001 90 00	60

(*) Posizione modificata.

REGOLAMENTO (CE) N. 565/2009 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 2009****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	46,5
	MK	25,6
	TR	51,5
	ZZ	41,2
0707 00 05	MK	27,4
	TR	106,3
	ZZ	66,9
0709 90 70	TR	107,7
	ZZ	107,7
0805 50 10	AR	52,4
	TR	64,0
	ZA	65,3
	ZZ	60,6
0808 10 80	AR	81,4
	BR	72,8
	CL	77,4
	CN	102,4
	NZ	109,8
	US	147,3
	UY	55,1
	ZA	86,2
	ZZ	91,6
0809 10 00	TR	229,1
	US	172,2
	ZZ	200,7
0809 20 95	SY	197,7
	TR	323,5
	US	377,7
	ZZ	299,6
0809 30	TR	104,9
	US	175,8
	ZZ	140,4
0809 40 05	US	196,2
	ZZ	196,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 566/2009 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 2009****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Melton Mowbray Pork Pie (IGP)]**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la domanda del Regno Unito concernente la registrazione della denominazione «Melton Mowbray Pork Pie» è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione della suddetta denominazione.
- (3) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, può essere tuttavia stabilito un periodo transitorio per imprese stabilite nello Stato membro o nel paese terzo dove si trova la zona geografica, a condizione che dette imprese abbiano legalmente commercializzato i prodotti di cui trattasi utilizzando in modo continuativo tali denominazioni per almeno i cinque anni che precedono la data di pubblicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del suddetto regolamento e che il problema sia stato sollevato nel

corso della procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del suddetto regolamento.

- (4) Con lettera del 6 aprile 2009, le autorità del Regno Unito hanno confermato alla Commissione che le imprese Pork Farms Ltd, Stobarts Ltd e Kerry Foods Ltd, stabilite sul loro territorio, soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006.
- (5) Le suddette imprese a queste condizioni sono autorizzate a proseguire l'utilizzazione della denominazione registrata «Melton Mowbray Pork Pie» nel corso di un periodo transitorio di cinque anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Tuttavia, le imprese Pork Farms Ltd, Stobarts Ltd e Kerry Foods Ltd possono continuare a utilizzare la suddetta denominazione per un periodo di cinque anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 85 del 4.4.2008, pag. 17.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

REGNO UNITO

Melton Mowbray Pork Pie (IGP)

REGOLAMENTO (CE) N. 567/2009 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 2009****recante registrazione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite
[Pierekaczewnik (STG)]**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006 e in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento, la domanda di registrazione della denominazione «Pierekaczewnik» presentata dalla Polonia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, occorre procedere alla registrazione di detta denominazione.

- (3) Non è stata richiesta la protezione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 269 del 24.10.2008, pag. 11.

ALLEGATO

Prodotti alimentari di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 509/2006:

Classe 2.3. Prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria

POLONIA

Pierekaczewnik (STG)

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2009/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2009

**che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro
che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

da sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che lo
violano.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b),

- (4) Poiché la presente direttiva introduce norme minime, gli
Stati membri dovrebbero rimanere liberi di adottare o
mantenere sanzioni e provvedimenti più severi e d'im-
porre obblighi più rigorosi ai datori di lavoro.

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

- (5) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai cittadini
di paesi terzi il cui soggiorno in uno Stato membro è
regolare, indipendentemente dal fatto che siano autoriz-
zati a lavorare nel suo territorio. Inoltre, essa non do-
vrebbe applicarsi ai beneficiari del diritto comunitario alla
libera circolazione, definiti all'articolo 2, paragrafo 5 del
regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un co-
dice comunitario relativo al regime di attraversamento
delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen) ⁽⁴⁾. Dovrebbero inoltre essere esclusi i cittadini
di paesi terzi che si trovano in una situazione contem-
plata dal diritto comunitario, ad esempio che sono legal-
mente assunti in uno Stato membro e sono inviati in un
altro Stato membro da un prestatore di servizi nel conte-
sto di tale attività. La presente direttiva dovrebbe applli-
carsi fatte salve le legislazioni nazionali che vietano l'im-
piego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare
che lavorano in violazione del loro status di residenza.

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2006 ha
convenuto che dovrebbe essere rafforzata la coopera-
zione fra gli Stati membri nella lotta contro l'immigra-
zione illegale e che, in particolare, dovrebbero essere
intensificate a livello degli Stati membri e a livello
dell'Unione europea le misure contro il lavoro illegale.

- (6) Ai fini specifici della presente direttiva, è opportuno de-
finire taluni termini e tali definizioni dovrebbero essere
utilizzate soltanto ai fini della presente direttiva.

- (2) Un fattore fondamentale di richiamo dell'immigrazione
illegale nell'Unione europea è la possibilità di trovare
lavoro pur non avendo lo status giuridico richiesto. È
quindi opportuno che l'azione contro l'immigrazione e
il soggiorno illegali comporti misure per contrastare tale
fattore di richiamo.

- (7) La definizione del termine «lavoro» dovrebbe compren-
derne gli elementi costitutivi, vale a dire le attività che
sono o dovrebbero essere retribuite, svolte per o sotto la
direzione e/o la supervisione di un datore di lavoro, a
prescindere dal rapporto giuridico.

- (3) Il perno di tali misure dovrebbe essere un divieto gene-
rale di assunzione dei cittadini di paesi terzi non auto-
rizzati a soggiornare nell'Unione europea accompagnato

- (8) La definizione di «datore di lavoro» può includere un'as-
sociazione di persone riconosciuta come avente capacità
di compiere atti giuridici senza avere personalità giuridi-
ca.

⁽¹⁾ GU C 204 del 9.8.2008, pag. 70.

⁽²⁾ GU C 257 del 9.10.2008, pag. 20.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 4 febbraio 2009 (non ancora
pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del
25 maggio 2009.

⁽⁴⁾ GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

- (9) Per evitare l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è necessario che i datori di lavoro verifichino preventivamente che questi, anche nei casi in cui vengano assunti per poi essere inviati in un altro Stato membro in un contesto di prestazione di servizi, possiedano un permesso di soggiorno valido o un'altra autorizzazione equivalente attestante che soggiornano legalmente nel territorio dello Stato membro di assunzione.
- (10) Affinché gli Stati membri possano verificare che i documenti non siano falsificati, i datori di lavoro dovrebbero anche essere tenuti ad informare le autorità competenti dell'assunzione di cittadini di paesi terzi. Al fine di ridurre al minimo l'onere amministrativo, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che tali notifiche siano effettuate nel quadro di altri sistemi di notifica. Gli Stati membri dovrebbero poter optare per una procedura semplificata per le notifiche da parte di datori di lavoro che sono persone fisiche laddove l'impiego sia a fini privati.
- (11) È opportuno che i datori di lavoro che abbiano adempiuto agli obblighi di cui alla presente direttiva non siano considerati responsabili di aver assunto cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare qualora l'autorità competente scopra successivamente che i documenti presentati da un lavoratore erano in realtà falsificati o utilizzati illegalmente, tranne nel caso in cui il datore di lavoro sapesse che il documento era falso.
- (12) Al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi a carico dei datori di lavoro, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al massimo per espletare tempestivamente le richieste di rinnovo dei permessi di soggiorno.
- (13) Per applicare il divieto generale e per prevenire le violazioni è opportuno che gli Stati membri prevedano sanzioni appropriate. Queste dovrebbero includere sanzioni finanziarie e contributi ai costi del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, unitamente alla possibilità di sanzioni finanziarie ridotte per i datori di lavoro che sono persone fisiche laddove l'impiego sia a fini privati.
- (14) Il datore di lavoro dovrebbe in ogni caso essere tenuto a pagare ai cittadini di paesi terzi ogni retribuzione arretrata per il lavoro da essi svolto e tutti i contributi previdenziali e le imposte dovute. Se il livello di remunerazione non può essere determinato, si dovrebbe presupporre che sia pari almeno alla retribuzione prevista dalla legislazione nazionale applicabile in materia di salari minimi, dai contratti collettivi o conformemente a una prassi consolidata nei relativi settori occupazionali. Il datore di lavoro dovrebbe altresì avere l'obbligo, ove opportuno, di pagare tutti i costi derivanti dal trasferimento delle retribuzioni arretrate al paese in cui i cittadini di paesi terzi assunti illegalmente hanno fatto ritorno o sono stati rimpatriati. Nei casi in cui il datore di lavoro non provveda al pagamento degli arretrati, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a farsi carico di tale obbligo al posto del datore di lavoro.
- (15) Il cittadino di un paese terzo assunto illegalmente non dovrebbe poter invocare un diritto di ingresso, soggiorno e accesso al mercato del lavoro in base al rapporto di lavoro illegale o al pagamento, anche arretrato, di retribuzioni, contributi previdenziali o imposte da parte del datore di lavoro o di un soggetto giuridico tenuto ad effettuare il pagamento in sua vece.
- (16) È opportuno che gli Stati membri predispongano meccanismi per garantire che i cittadini di paesi terzi possano chiedere e ricevere gli importi delle retribuzioni arretrate loro dovuti. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad associare a tali meccanismi le loro missioni o rappresentanze nei paesi terzi. Nel porre in essere meccanismi efficaci volti ad agevolare le denunce, qualora non siano già previsti dalla legislazione nazionale, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità e il valore aggiunto di consentire ad un'autorità competente di promuovere un'azione legale nei confronti di un datore di lavoro al fine di recuperare la retribuzione arretrata.
- (17) È inoltre opportuno che gli Stati membri partano da una presunzione d'esistenza di rapporto di lavoro di almeno tre mesi, in modo che l'onere della prova incomba al datore di lavoro almeno per un certo periodo. Tra l'altro, il lavoratore dovrebbe anche avere l'opportunità di dimostrare l'esistenza e la durata di un rapporto di lavoro.
- (18) È opportuno che gli Stati membri prevedano la possibilità di ulteriori sanzioni nei confronti dei datori di lavoro, come l'esclusione dal beneficio di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i sussidi agricoli, l'esclusione dalle procedure di appalti pubblici e il rimborso di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici già concessi, compresi i fondi dell'Unione europea gestiti dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere di non applicare tali ulteriori sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che sono persone fisiche laddove l'impiego sia a fini privati.
- (19) La presente direttiva, in particolare gli articoli 7, 10 e 12, dovrebbe applicarsi fatto salvo il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾.
- (20) Dato l'alto numero di subappalti in certi settori interessati, è opportuno garantire che almeno l'appaltante di cui il datore di lavoro è un diretto subappaltatore possa essere considerato responsabile del pagamento di sanzioni finanziarie congiuntamente al datore di lavoro o in sua vece. In casi specifici, altri appaltanti possono essere ritenuti responsabili del pagamento di sanzioni

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

finanziarie congiuntamente o in vece di un datore di lavoro che impiega cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Gli arretrati contemplati dalle disposizioni in materia di responsabilità della presente direttiva dovrebbero altresì includere contributi ai fondi ferie nazionali e ai fondi previdenziali disciplinati dalla legge o dagli accordi collettivi.

- (21) L'esperienza ha mostrato che i sistemi di sanzioni esistenti si sono rivelati insufficienti per garantire il pieno rispetto dei divieti di assunzione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, fra l'altro, probabilmente, perché le sole sanzioni amministrative non sono un deterrente abbastanza forte per certi datori di lavoro senza scrupoli. Il rispetto delle norme può e dovrebbe essere rafforzato con l'applicazione di sanzioni penali.
- (22) Per garantire la piena efficacia del divieto generale in oggetto si rendono quindi necessarie sanzioni più dissuasive nei casi gravi quali le violazioni costantemente reiterate, l'assunzione illegale di un numero significativo di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, condizioni lavorative di particolare sfruttamento, la consapevolezza, da parte del datore di lavoro, che il lavoratore è vittima della tratta degli esseri umani e l'assunzione illegale di un minore. La presente direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere nella loro legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a tali gravi violazioni. Essa non crea obblighi per quanto riguarda l'applicazione di tali sanzioni o di altri sistemi di applicazione della legge disponibili, in casi specifici.
- (23) È opportuno che, in tutti i casi ritenuti gravi conformemente alla presente direttiva, la violazione, se commessa intenzionalmente, sia considerata reato nell'intera Comunità. Le disposizioni della presente direttiva in materia di fattispecie di reato dovrebbero lasciare impregiudicata l'applicazione della decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani ⁽¹⁾.
- (24) I reati dovrebbero essere punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive. L'obbligo di assicurare sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive a norma della presente direttiva lascia impregiudicato l'ordinamento interno del diritto penale sostanziale e processuale negli Stati membri.
- (25) Anche le persone giuridiche possono essere considerate responsabili dei reati di cui alla presente direttiva, in quanto molti dei datori di lavoro sono persone giuridiche. Le disposizioni della presente direttiva non comportano l'obbligo per gli Stati membri di introdurre la responsabilità penale delle persone giuridiche.

- (26) Per facilitare l'applicazione della presente direttiva è opportuno predisporre meccanismi efficaci che permettano ai cittadini di paesi terzi di presentare denuncia, sia direttamente sia tramite terzi come i sindacati o altre associazioni. È opportuno che i terzi designati per fornire assistenza nella presentazione delle denunce siano tutelati contro eventuali sanzioni ai sensi delle norme che vietano il favoreggiamento del soggiorno illegale.
- (27) In aggiunta ai meccanismi di denuncia, è opportuno che gli Stati membri possano rilasciare permessi di soggiorno di durata limitata, commisurata a quella dei relativi procedimenti nazionali, ai cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di condizioni lavorative di particolare sfruttamento o sono stati minori assunti illegalmente e che cooperano nei procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro. Tali permessi dovrebbero essere concessi con modalità comparabili a quelle applicabili ai cittadini di paesi terzi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti ⁽²⁾.
- (28) Per garantire un grado di applicazione soddisfacente della presente direttiva e ridurre, per quanto possibile, divari nei livelli di attuazione nei vari Stati membri, questi ultimi dovrebbero assicurare che siano effettuate ispezioni efficaci e adeguate nel loro territorio e dovrebbero comunicare alla Commissione dati sulle ispezioni che effettuano.
- (29) Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a determinare ogni anno un obiettivo nazionale per il numero di ispezioni relative ai settori di attività in cui si concentra l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sul loro territorio.
- (30) Per aumentare l'efficacia delle ispezioni ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurare che la normativa nazionale conferisca poteri adeguati alle autorità competenti per lo svolgimento delle ispezioni, che le informazioni relative all'assunzione illegale, inclusi i risultati delle ispezioni precedenti, siano raccolte e trattate ai fini dell'applicazione efficace della presente direttiva, e che siano messe a disposizione risorse umane sufficienti dotate delle competenze e delle qualifiche necessarie per lo svolgimento efficace delle ispezioni.
- (31) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le ispezioni ai fini dell'applicazione della presente direttiva non incidano, sul piano quantitativo o qualitativo, sulle ispezioni condotte per valutare le condizioni di assunti e di lavoro.

⁽¹⁾ GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19.

- (32) Nel caso di lavoratori distaccati cittadini di paesi terzi, le autorità di ispezione degli Stati membri possono avvalersi della cooperazione e dello scambio d'informazioni di cui alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ⁽¹⁾, al fine di verificare se i cittadini di paesi terzi siano assunti legalmente nello Stato membro di origine.
- (33) La presente direttiva dovrebbe essere considerata complementare alle misure volte a contrastare il lavoro non dichiarato e lo sfruttamento.
- (34) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ⁽²⁾, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
- (35) Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato in applicazione della presente direttiva dovrebbe essere conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽³⁾.
- (36) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire combattere l'immigrazione illegale agendo contro il fattore di richiamo rappresentato dal lavoro, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (37) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Più particolarmente, essa dovrebbe essere applicata nel rispetto della libertà d'impresa, dei principi di uguaglianza davanti alla legge e di non discriminazione, del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e dei principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, conformemente agli articoli 16, 20, 21, 47 e 49 della Carta.

- (38) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva e di conseguenza non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione.
- (39) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva e di conseguenza non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente direttiva vieta l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare al fine di contrastare l'immigrazione illegale. A tal fine essa stabilisce norme minime comuni relative a sanzioni e provvedimenti applicabili negli Stati membri nei confronti dei datori di lavoro che violano tale divieto.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini specifici della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- a) «cittadino di un paese terzo»: chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato, né un beneficiario del diritto comunitario alla libera circolazione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 5 del codice frontiere Schengen;
- b) «cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare»: un cittadino di un paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di soggiorno o di residenza in tale Stato membro;
- c) «lavoro»: l'esercizio di attività comprendenti qualsiasi forma di manodopera o lavoro disciplinata dalla legislazione nazionale o conformemente a una prassi consolidata per conto o sotto la direzione o la supervisione di un datore di lavoro;
- d) «lavoro illegale»: l'impiego di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare;

⁽¹⁾ GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- e) «datore di lavoro»: qualsiasi persona fisica o soggetto giuridico, comprese le agenzie interinali, per il cui conto o sotto la cui direzione e/o supervisione è assunto l'impiego;
- f) «subappaltatore»: qualsiasi persona fisica o soggetto giuridico cui è affidata l'esecuzione di una parte o dell'insieme degli obblighi di un contratto già stipulato;
- g) «persona giuridica»: qualsiasi soggetto giuridico che possieda tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;
- h) «agenzia interinale»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, conformemente alla legislazione nazionale, sottoscrive contratti di lavoro o inizia rapporti di lavoro con lavoratori tramite agenzia interinale al fine di inviarle presso imprese utilizzatrici affinché vi prestino temporaneamente la loro opera sotto il controllo e la direzione delle stesse;
- i) «condizioni lavorative di particolare sfruttamento»: condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana;
- j) «retribuzione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare»: il salario o trattamento e tutti gli altri vantaggi, in contanti o in natura, pagati direttamente o indirettamente dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo e che è equivalente a quello di cui beneficerebbero lavoratori analoghi in un rapporto di lavoro legale.
- a) a chiedere che un cittadino di un paese terzo, prima di assumere l'impiego, possieda e presenti al datore di lavoro un permesso di soggiorno valido, o un'altra autorizzazione di soggiorno;
- b) a tenere, almeno per la durata dell'impiego, una copia o registrazione del permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri, a fini di un'eventuale ispezione;
- c) a informare, entro un termine fissato da ciascuno Stato membro, le autorità competenti designate dagli Stati membri dell'inizio dell'impiego di un cittadino di un paese terzo.
2. Gli Stati membri possono prevedere una procedura semplificata di notifica ai sensi del paragrafo 1, lettera c) laddove i datori di lavoro siano persone fisiche e l'impiego sia a fini privati.
- Gli Stati membri possono prevedere che la notifica di cui al paragrafo 1, lettera c), non sia richiesta qualora al lavoratore sia stato accordato uno status di soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo⁽¹⁾.
3. Gli Stati membri assicurano che i datori di lavoro che hanno assolto gli obblighi di cui al paragrafo 1 non siano ritenuti responsabili di una violazione del divieto di cui all'articolo 3 tranne nel caso in cui i datori di lavoro fossero a conoscenza del fatto che il documento presentato come permesso di soggiorno valido o altra autorizzazione di soggiorno era falso.

Articolo 3

Divieto di assunzione illegale

1. Gli Stati membri vietano l'assunzione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
2. Alla violazione di tale divieto si applicano le sanzioni e i provvedimenti previsti dalla presente direttiva.
3. Uno Stato membro può decidere di non applicare il divieto di cui al paragrafo 1 ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e il cui allontanamento è stato differito e che sono autorizzati a lavorare conformemente alla legislazione nazionale.

Articolo 4

Obblighi dei datori di lavoro

1. Gli Stati membri obbligano i datori di lavoro:

Articolo 5

Sanzioni finanziarie

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i datori di lavoro che violano il divieto di cui all'articolo 3 siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Le sanzioni inflitte in caso di violazioni del divieto di cui all'articolo 3 includono:
 - a) sanzioni finanziarie che aumentano a seconda del numero di cittadini di paesi terzi assunti illegalmente; e
 - b) pagamento dei costi di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, nei casi in cui siano effettuate procedure di rimpatrio. Gli Stati membri possono invece decidere che le sanzioni finanziarie di cui alla lettera a) riflettano almeno i costi medi di rimpatrio.

⁽¹⁾ GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

3. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni finanziarie ridotte nei casi in cui il datore di lavoro sia una persona fisica che impiega a fini privati un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare e non sussistano condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

Articolo 6

Pagamento degli arretrati da parte dei datori di lavoro

1. Per ogni violazione del divieto di cui all'articolo 3, gli Stati membri garantiscono che il datore di lavoro sia responsabile del pagamento di:

a) ogni retribuzione arretrata ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente. Il livello di remunerazione concordato è considerato pari almeno alla retribuzione prevista dalle leggi applicabili sui salari minimi, dai contratti collettivi o conformemente a una prassi consolidata nei relativi settori occupazionali, salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro o dal lavoratore, nel rispetto, ove opportuno, delle disposizioni nazionali vincolanti in materia salariale;

b) un importo pari a tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese terzo, incluse le penali di mora e le relative sanzioni amministrative;

c) se del caso, tutti i costi derivanti dal trasferimento delle retribuzioni arretrate al paese in cui il cittadino di un paese terzo assunto illegalmente ha fatto ritorno o è stato rimpatriato.

2. Per assicurare la disponibilità di procedure efficaci di applicazione del paragrafo 1, lettere a) e c), e tenuto debitamente conto dell'articolo 13, gli Stati membri mettono in atto meccanismi volti a garantire che i cittadini di paesi terzi assunti illegalmente:

a) possano presentare domanda, soggetta ad un termine di prescrizione stabilito dalla legislazione nazionale, e ottenere l'esecuzione di una sentenza nei confronti del datore di lavoro per ogni retribuzione arretrata, anche nei casi di rimpatrio volontario o forzato; o

b) ove previsto dalla legislazione nazionale, possano chiedere all'autorità competente dello Stato membro di avviare le procedure di recupero delle retribuzioni arretrate, senza che il cittadino di un paese terzo debba presentare domanda.

I cittadini di paesi terzi assunti illegalmente sono informati sistematicamente e oggettivamente circa i loro diritti ai sensi del presente paragrafo e dell'articolo 13 prima dell'esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri presuppongono l'esistenza di un rapporto di lavoro di almeno tre mesi salvo prova contraria fornita, tra l'altro, dal datore di lavoro o dal lavoratore.

4. Gli Stati membri assicurano che siano posti in essere i meccanismi necessari a garantire che i cittadini di paesi terzi assunti illegalmente possano ricevere il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate di cui al paragrafo 1, lettera a), che sono dovute in virtù delle domande di cui al paragrafo 2, anche nei casi di rimpatrio volontario o forzato.

5. Per quanto riguarda i casi in cui sono stati accordati permessi di soggiorno di durata limitata a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, gli Stati membri definiscono ai sensi del diritto nazionale le condizioni che consentono l'estensione della durata di tali permessi fino a quando l'interessato non abbia ricevuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate dovute ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 7

Altre misure

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché un datore di lavoro sia anche soggetto, se del caso, ai seguenti provvedimenti:

a) esclusione dal beneficio di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi dell'Unione europea gestiti dagli Stati membri, per un periodo fino a cinque anni;

b) esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici definiti nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ⁽¹⁾, per un periodo fino a cinque anni;

c) rimborso di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, inclusi fondi dell'Unione europea gestiti dagli Stati membri, concessi al datore di lavoro fino a dodici mesi prima della constatazione dell'assunzione illegale;

d) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione, o ritiro temporaneo o permanente della licenza d'esercizio dell'attività economica in questione, se giustificata dalla gravità della violazione.

2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1 laddove i datori di lavoro siano persone fisiche e l'impiego sia a fini privati.

⁽¹⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

Articolo 8

Subappalto

1. Se il datore di lavoro è un subappaltatore e ferme restando le disposizioni di diritto nazionali riguardanti i diritti di contributo o di regresso o le disposizioni di diritto nazionale in materia di previdenza sociale, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'appaltante di cui il datore di lavoro è un subappaltatore diretto possa essere ritenuto responsabile, congiuntamente al datore di lavoro o in sua vece, del pagamento;

a) delle sanzioni finanziarie irrogate ai sensi dell'articolo 5; e

b) degli arretrati dovuti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e c), paragrafo 2 e paragrafo 3.

2. Se il datore di lavoro è un subappaltatore, gli Stati membri provvedono affinché l'appaltante principale e tutti i subappaltatori intermedi, qualora sapessero che il subappaltatore datore di lavoro impiegava cittadini di paesi terzi il cui soggiorno era irregolare, possano essere ritenuti responsabili dei pagamenti di cui al paragrafo 1 congiuntamente al o al posto del subappaltatore datore di lavoro o dell'appaltante di cui il datore di lavoro è un subappaltatore diretto.

3. Un appaltante che ha adempiuto ai suoi obblighi con la debita diligenza come previsto dalla legislazione nazionale non è ritenuto responsabile ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

4. Gli Stati membri possono prevedere norme più rigorose in materia di responsabilità ai sensi del diritto nazionale.

Articolo 9

Fattispecie di reato

1. Gli Stati membri garantiscono che la violazione del divieto di cui all'articolo 3, se intenzionale, costituisca reato in ciascuno dei seguenti casi, come previsto dalla legislazione nazionale:

a) la violazione prosegue oppure è reiterata in modo persistente;

b) la violazione riguarda l'impiego simultaneo di un numero significativo di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

c) la violazione è accompagnata da condizioni lavorative di particolare sfruttamento;

d) la violazione è commessa da un datore di lavoro che, pur non essendo accusato o condannato per un reato di cui alla

decisione quadro 2002/629/GAI, ricorre al lavoro o ai servizi del un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare nella consapevolezza che lo stesso è vittima della tratta di esseri umani;

e) la violazione riguarda l'assunzione illegale di un minore.

2. Gli Stati membri provvedono affinché siano perseguibili penalmente l'istigazione, il favoreggiamento e la complicità a commettere intenzionalmente gli atti di cui all'articolo 1.

Articolo 10

Sanzioni penali

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che commettono il reato di cui all'articolo 9 siano punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. A meno che ciò non sia precluso dai principi generali del diritto, le sanzioni penali di cui al presente articolo possono essere applicate ai sensi della legislazione nazionale fatte salve altre sanzioni o misure di natura non penale, e possono essere accompagnate dalla pubblicazione della decisione giudiziaria pertinente al caso.

Articolo 11

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili del reato di cui all'articolo 9, quando è stato commesso a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che, agendo a titolo individuale o in quanto parte di un organo della persona giuridica, detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, in virtù:

a) del potere di rappresentanza della persona giuridica,

b) dell'autorità di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure

c) dell'autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

2. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili qualora la carenza di sorveglianza o di controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui all'articolo 9 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude azioni penali nei confronti delle persone fisiche che commettano uno dei reati di cui all'articolo 9, istighino qualcuno a commetterli o vi concorrano.

Articolo 12

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 11 sia punibile con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che possano comprendere misure quali quelle di cui all'articolo 7.

Gli Stati membri possono decidere di rendere pubblico un elenco di datori di lavoro aventi personalità giuridica e dichiarati responsabili del reato di cui all'articolo 9.

Articolo 13

Agevolazione delle denunce

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili meccanismi efficaci per consentire ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente di presentare denuncia nei confronti dei loro datori di lavoro, sia direttamente sia attraverso terzi designati dagli Stati membri, quali sindacati o altre associazioni o un'autorità competente dello Stato membro, qualora previsto dalla legislazione nazionale.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i terzi aventi, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, un interesse legittimo a garantire che la presente direttiva sia rispettata possano, per conto o a sostegno di un cittadino di un paese terzo assunto illegalmente, e con il suo consenso, avviare tutte le procedure amministrative o civili previste ai fini dell'applicazione della presente direttiva.

3. L'assistenza fornita ai cittadini dei paesi terzi per presentare denuncia non è considerata favoreggiamento di soggiorno illegale ai sensi della direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali⁽¹⁾.

4. Per quanto riguarda il reato di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c) o e), gli Stati membri definiscono ai sensi della legislazione nazionale le condizioni alle quali possono essere concessi, caso per caso, permessi di soggiorno di durata limitata, commisurata a quella dei relativi procedimenti nazionali, ai cittadini di paesi terzi implicati, con modalità comparabili a quelle applicabili ai cittadini di paesi terzi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/81/CE.

Articolo 14

Ispezioni

1. Gli Stati membri garantiscono che siano effettuate ispezioni efficaci e adeguate sul loro territorio ai fini del controllo dell'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Tali ispezioni si basano anzitutto su una valutazione dei rischi effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri.

2. Al fine di rendere più efficaci le ispezioni, gli Stati membri, sulla base di una valutazione dei rischi, identificano periodicamente i settori di attività in cui si concentra nel loro territorio l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Relativamente a ciascuno di tali settori, gli Stati membri, entro il 1° luglio di ogni anno, notificano alla Commissione il numero di ispezioni effettuate l'anno precedente, espresso come numero assoluto e come percentuale dei datori di lavoro in ciascun settore, e ne riferiscono i risultati.

Articolo 15

Disposizioni più favorevoli

La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli ai cittadini di paesi terzi cui si applica in relazione agli articoli 6 e 13, purché compatibili con le norme in essa stabilite.

Articolo 16

Relazioni

1. Entro il 20 luglio 2014, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione contenente, ove appropriato, proposte di modifica degli articoli 6, 7, 8, 13 e 14. Nella relazione la Commissione esamina in particolare l'attuazione da parte degli Stati membri dell'articolo 6, paragrafi 2 e 5.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie all'elaborazione della relazione di cui al paragrafo 1. Le informazioni comprendono il numero e i risultati delle ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, le misure applicate a norma dell'articolo 13 e, per quanto possibile, le misure adottate ai sensi degli articoli 6 e 7.

Articolo 17

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 luglio 2011. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

⁽¹⁾ GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 giugno 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

Š. FÜLE

DIRETTIVA 2009/53/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 18 giugno 2009****che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ⁽³⁾, la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ⁽⁴⁾, e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali ⁽⁵⁾, stabiliscono norme armonizzate in materia di autorizzazione, sorveglianza e farmacovigilanza dei medicinali nella Comunità.
- (2) Secondo quanto previsto da tali norme, le autorizzazioni all'immissione in commercio possono essere concesse in base a procedure comunitarie armonizzate. I termini delle autorizzazioni possono essere successivamente modificati in seguito, ad esempio, a un cambiamento del processo di fabbricazione o dell'indirizzo del fabbricante.
- (3) L'articolo 39 della direttiva 2001/82/CE e l'articolo 35 della direttiva 2001/83/CE conferiscono alla Commissione il potere di adottare un regolamento di esecuzione per quanto concerne le successive modifiche delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate rispetti-

vamente a norma del titolo III, capo 4 della direttiva 2001/82/CE e a norma del titolo III, capo 4 della direttiva 2001/83/CE. La Commissione ha pertanto adottato il regolamento (CE) n. 1084/2003, del 3 giugno 2003, relativo all'esame delle modifiche dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano o per uso veterinario rilasciata da un'autorità competente di uno Stato membro ⁽⁶⁾.

- (4) La maggior parte dei medicinali per uso umano o veterinario attualmente in commercio è stata, però, autorizzata in base a procedure meramente nazionali e di conseguenza non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1084/2003. Le modifiche delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate secondo procedure meramente nazionali sono pertanto soggette a norme nazionali.
- (5) Ne deriva che, mentre nella Comunità il rilascio di tutte le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali è soggetto a norme armonizzate, lo stesso non vale per le modifiche dei termini delle medesime.
- (6) Per motivi di salute pubblica e coerenza giuridica, e al fine di ridurre l'onere amministrativo e migliorare la prevedibilità per gli operatori economici, è opportuno che le modifiche di ogni tipo di autorizzazione all'immissione in commercio siano soggette a norme armonizzate.
- (7) Nelle norme sulle modifiche adottate dalla Commissione si dovrebbe prestare particolare attenzione alla semplificazione delle procedure amministrative. A tal fine la Commissione dovrebbe prevedere, al momento di adottare tali norme, la possibilità di presentare una domanda unica per una o più modifiche identiche apportate ai termini di determinate autorizzazioni all'immissione in commercio.
- (8) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ⁽⁷⁾, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
- (9) Le direttive 2001/82/EC e 2001/83/CE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza,

⁽¹⁾ GU C 27 del 3.2.2009, pag. 39.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 maggio 2009.

⁽³⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

⁽⁵⁾ GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 159 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2001/82/CE

La direttiva 2001/82/CE è modificata come segue:

1) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 27 ter

La Commissione adotta i provvedimenti opportuni per esaminare le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma della presente direttiva.

La Commissione adotta questi provvedimenti sotto forma di regolamento di esecuzione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 89, paragrafo 2 *bis*.»;

2) all'articolo 39, paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono soppressi.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2001/83/CE

La direttiva 2001/83/CE è modificata come segue:

1) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 23 ter

1. La Commissione adotta i provvedimenti opportuni per esaminare le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma della presente direttiva.

2. La Commissione adotta i provvedimenti di cui al paragrafo 1 sotto forma di regolamento di esecuzione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 121, paragrafo 2 *bis*.

3. Al momento di adottare i provvedimenti di cui al paragrafo 1, la Commissione si impegna a rendere possibile la presentazione di una domanda unica per una o più modifiche identiche apportate ai termini di più autorizzazioni all'immissione in commercio.

4. Gli Stati membri possono continuare ad applicare le disposizioni nazionali sulle modifiche applicabili al momento dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione

alle autorizzazioni all'immissione in commercio concesse entro il 1o gennaio 1998 ai medicinali autorizzati soltanto in uno Stato membro. Qualora a un medicinale soggetto alle disposizioni nazionali a norma del presente articolo sia successivamente concessa un'autorizzazione all'immissione in commercio in un altro Stato membro, il regolamento di esecuzione si applica a quel medicinale a partire da tale data.

5. Se uno Stato membro decide di continuare ad applicare le disposizioni nazionali conformemente al paragrafo 4, lo notifica alla Commissione. In assenza di una notifica entro il 20 gennaio 2011 si applica il regolamento di esecuzione.»;

2) all'articolo 35, paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono soppressi.

Articolo 3

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 gennaio 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 giugno 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

Š. FÜLE

DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

DECISIONE N. 568/2009/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2009

che modifica la decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettere c) e d), l'articolo 66 e l'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale fra gli Stati membri («la rete»), istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio ⁽³⁾, nasce dall'idea che la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia richieda il miglioramento, la semplificazione e l'accelerazione dell'effettiva cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e un accesso alla giustizia effettivo per le persone che devono far fronte a controversie con risvolti transnazionali. La decisione in questione è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 2002.
- (2) Il programma dell'Aia sul Rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea, adottato dal Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004 ⁽⁴⁾ richiede ulteriori sforzi per agevolare l'accesso alla giustizia e la cooperazione giudiziaria in materia civile. Il programma pone in particolare l'accento sull'applicazione effettiva degli atti adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio in materia di giustizia civile e sulla promozione della cooperazione tra i membri delle professioni legali al fine di definire le migliori prassi.
- (3) A norma dell'articolo 19 della decisione 2001/470/CE, la Commissione ha presentato il 16 maggio 2006, una

relazione sul funzionamento della rete. In tale relazione la Commissione ha concluso che, benché in linea generale la rete abbia raggiunto gli obiettivi fissati nel 2001, essa è ancora lontana dall'aver sviluppato tutte le sue potenzialità.

- (4) Per garantire la realizzazione degli obiettivi del programma dell'Aia in materia di potenziamento della cooperazione giudiziaria e di accesso alla giustizia, e per far fronte al prevedibile aumento dei compiti della rete negli anni a venire, la rete dovrebbe disporre di un quadro giuridico più idoneo a rafforzarne i mezzi d'azione.
- (5) È indispensabile migliorare negli Stati membri le condizioni operative della rete mediante i punti di contatto nazionali e, quindi, rafforzare il ruolo dei punti di contatto sia all'interno della rete sia rispetto ai giudici e alle professioni legali.
- (6) Gli Stati membri dovrebbero a tal fine valutare le risorse che occorre mettere a disposizione dei punti di contatto affinché questi possano svolgere pienamente le loro funzioni. La presente decisione dovrebbe far salva la ripartizione interna negli Stati membri delle competenze relativamente al finanziamento delle attività dei membri nazionali della rete.
- (7) Allo stesso fine occorre che vi siano in ogni Stato membro uno o più punti di contatto in grado di svolgere le funzioni loro assegnate. Se esiste più di un punto di contatto, lo Stato membro dovrebbe garantire un efficace coordinamento tra gli stessi.
- (8) In futuro, qualora un atto comunitario o uno strumento internazionale indichino come applicabile la legge di un altro Stato membro, i punti di contatto della rete dovrebbero intervenire nell'informazione delle autorità giudiziarie ed extragiudiziarie degli Stati membri sul contenuto di tale legge straniera.
- (9) È opportuno che i punti di contatto trattino le richieste di cooperazione giudiziaria con una rapidità compatibile con gli obiettivi generali perseguiti dalla decisione.

⁽¹⁾ Parere espresso il 3 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 giugno 2009.

⁽³⁾ GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

- (10) Per calcolare i termini previsti dalla presente decisione si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ⁽¹⁾.
- (11) Il registro elettronico è inteso a fornire informazioni al fine della valutazione dei risultati conseguiti dalla rete e dell'applicazione pratica degli atti comunitari. Esso non dovrebbe quindi contenere tutte le informazioni che i punti di contatto scambiano tra loro.
- (12) Gli ordini professionali che rappresentano gli operatori della giustizia, in particolare avvocati, notai ed ufficiali giudiziari, che concorrono direttamente all'applicazione degli atti comunitari e degli strumenti internazionali in materia di giustizia civile, possono aderire alla rete tramite le rispettive organizzazioni nazionali, al fine di contribuire, unitamente ai punti di contatto, ad alcune delle funzioni ed attività specifiche della stessa.
- (13) Per potenziare maggiormente le funzioni della rete in materia di accesso alla giustizia, è opportuno che i punti di contatto negli Stati membri contribuiscano a fornire al pubblico informazioni generali, avvalendosi dei mezzi tecnologici più appropriati e offrendo almeno, sul sito web del ministero della Giustizia di ciascuno Stato membro, un collegamento ipertestuale al sito web della rete e a quelli delle autorità preposte all'applicazione pratica di tali atti. La presente decisione non dovrebbe essere interpretata come un obbligo per gli Stati membri di concedere al pubblico un accesso diretto ai punti di contatto.
- (14) Nell'attuare la presente decisione è opportuno tener conto dell'attuazione progressiva del sistema europeo di giustizia elettronica (e-justice), il quale si prefigge, in particolare, di favorire la cooperazione giudiziaria e l'accesso alla giustizia.
- (15) Per incrementare la fiducia reciproca fra i giudici dell'Unione europea e le sinergie fra le reti europee coinvolte in questo processo, è opportuno che la rete intrattenga relazioni continuative con le altre reti europee aventi i suoi stessi obiettivi, in particolare con le reti delle istituzioni giudiziarie e dei giudici.
- (16) Per contribuire a promuovere la cooperazione giudiziaria internazionale è opportuno che la rete sviluppi contatti con le altre reti di cooperazione giudiziaria nel mondo e con le organizzazioni internazionali che promuovono la cooperazione giudiziaria internazionale.
- (17) Per consentire un monitoraggio costante dei progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi della decisione 2001/470/CE modificata dalla presente decisione, è opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo delle relazioni sulle attività della rete.
- (18) La decisione 2001/470/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (19) Poiché l'obiettivo della presente decisione non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della presente decisione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (20) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, detti Stati hanno notificato che intendono partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (21) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa o tenuta ad applicarla,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2001/470/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 2 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) magistrati di collegamento previsti dall'azione comune 96/277/GAI del 22 aprile 1996, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell'Unione europea (*), con responsabilità nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale;

(*) GU L 105 del 27.4.1996, pag. 1.»;

ii) è aggiunta la lettera seguente:

«e) ordini professionali che rappresentano a livello nazionale, negli Stati membri, gli operatori della giustizia che concorrono direttamente all'applicazione degli atti comunitari e degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.»;

⁽¹⁾ GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

b) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Se il punto di contatto designato in virtù del presente paragrafo non è un giudice, lo Stato membro interessato provvede ad un collegamento efficace con la magistratura nazionale. A tal fine lo Stato membro può designare un giudice a supporto di tale funzione. Il giudice in questione è membro della rete.»;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis Gli Stati membri assicurano ai punti di contatto mezzi sufficienti e adeguati in termini di personale, risorse e moderni strumenti di comunicazione per consentire loro di svolgere adeguatamente i loro compiti quali punti di contatto.»;

d) è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis Gli Stati membri stabiliscono gli ordini professionali di cui al paragrafo 1, lettera e). A tal fine essi ottengono il consenso degli ordini professionali in questione sulla loro partecipazione alla rete.»

Qualora in uno Stato membro esistano vari ordini professionali che rappresentano a livello nazionale una professione legale, spetta allo Stato membro garantire una rappresentanza adeguata della professione interessata nella rete.»;

e) il paragrafo 5 è modificato come segue:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a norma dell'articolo 20, i riferimenti completi delle autorità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, con l'indicazione:»;

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) se del caso, delle loro funzioni specifiche nella rete, comprese le competenze specifiche in presenza di più punti di contatto.»;

2) l'articolo 3 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) facilitare l'accesso effettivo alla giustizia con azioni di informazione sul funzionamento degli atti comunitari e degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.»;

b) al paragrafo 2, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) garantire un'applicazione efficace e pratica degli atti comunitari o delle convenzioni vigenti tra due o più Stati membri.

In particolare quando si applica il diritto di un altro Stato membro, gli organi giurisdizionali o le autorità adite possono rivolgersi alla rete per ottenere informazioni sul contenuto di tale legge;

c) predisporre, alimentare e promuovere un sistema d'informazione destinato al pubblico sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione europea sugli atti comunitari e sugli strumenti internazionali pertinenti, nonché sul diritto interno degli Stati membri, con particolare riferimento all'accesso alla giustizia.

La principale fonte d'informazione è costituita dal sito web della rete, che riporta informazioni aggiornate in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.»;

3) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In particolare, i punti di contatto hanno il compito di:

a) assicurarsi che le autorità giudiziarie locali ricevano informazioni generali sugli atti comunitari e sugli strumenti internazionali in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. Essi provvedono in particolare a che le autorità giudiziarie locali acquisiscano una migliore conoscenza della rete, compreso il relativo sito web;

b) fornire qualsiasi informazione necessaria per la buona cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, a norma dell'articolo 3, agli altri punti di contatto, alle autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da b) a d), e alle autorità giudiziarie locali del rispettivo Stato membro, per consentire loro di presentare richieste di cooperazione giudiziaria attuabili e di stabilire i contatti diretti più appropriati;

- c) fornire qualsiasi informazione che faciliti l'applicazione del diritto di un altro Stato membro, applicabile in virtù di un atto comunitario o di uno strumento internazionale. A tal fine, il punto di contatto che riceve una richiesta di informazioni può appoggiarsi alle altre autorità nel suo Stato membro di cui all'articolo 2 per fornire le informazioni richieste. Le informazioni contenute nella risposta non sono vincolanti né per il punto di contatto, né per le autorità consultate, né per l'autorità che ha inviato la richiesta;
- d) cercare soluzioni alle difficoltà che possono sorgere quando si presenta una richiesta di cooperazione giudiziaria, fatti salvi il paragrafo 4 del presente articolo e l'articolo 6;
- e) agevolare il coordinamento del trattamento delle richieste di cooperazione giudiziaria nello Stato membro interessato, in particolare ove varie richieste delle autorità giudiziarie di questo Stato debbano essere eseguite in un altro Stato membro;
- f) contribuire all'informazione generale del pubblico attraverso il sito web della rete sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione europea, sugli atti comunitari e sugli strumenti internazionali pertinenti, nonché sul diritto interno degli Stati membri, con particolare riferimento all'accesso alla giustizia;
- g) collaborare all'organizzazione delle riunioni di cui all'articolo 9 e parteciparvi;
- h) collaborare alla preparazione e all'aggiornamento delle informazioni di cui al titolo III, in particolare del sistema d'informazione destinato al pubblico, secondo le modalità previste da tale titolo.
- i) assicurare il coordinamento tra i membri della rete a livello nazionale;
- j) preparare ogni due anni una relazione sulle loro attività, comprese, se del caso, le migliori prassi nell'ambito della rete, presentarla a una riunione dei membri della rete e segnalare in particolare i possibili margini di miglioramento nell'ambito della rete.;

4) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis

Ordini professionali

1. Per concorrere all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 3, i punti di contatto hanno idonei contatti con gli organi professionali di cui all'articolo 2, paragrafo

1, lettera e), secondo modalità decise da ciascuno Stato membro.

2. I contatti di cui al paragrafo 1 possono comprendere, in particolare, le attività seguenti:

- a) scambio di esperienze e informazioni sull'applicazione effettiva e pratica degli atti comunitari e degli strumenti internazionali;
- b) collaborazione nell'elaborazione e nell'aggiornamento delle schede informative di cui all'articolo 15;
- c) partecipazione degli ordini professionali alle pertinenti riunioni.

3. Gli ordini professionali non chiedono ai punti di contatto informazioni su casi individuali.;

5) all'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«A tal fine, ciascuno Stato membro provvede, secondo modalità da esso decise, affinché il punto o i punti di contatto e le autorità competenti dispongano di mezzi sufficienti per riunirsi periodicamente.»;

6) all'articolo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per agevolare il funzionamento della rete, ciascuno Stato membro provvede affinché i propri punti di contatto dispungano di una conoscenza sufficiente di una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea diversa dalla loro, tenuto conto del fatto che devono poter comunicare coi punti di contatto degli altri Stati membri.»;

7) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Trattamento delle richieste di cooperazione giudiziaria

1. I punti di contatto rispondono a tutte le richieste loro indirizzate tempestivamente ed entro quindici giorni dal ricevimento delle stesse. Qualora il punto di contatto non sia in grado di evadere una richiesta entro detto termine, ne informa brevemente il richiedente indicando il termine che ritiene necessario per la risposta che, di norma, non è superiore a trenta giorni.

2. Per rispondere con la massima efficacia e tempestività alle richieste di cui al paragrafo 1, i punti di contatto si avvalgono dei mezzi tecnologici più idonei messi a loro disposizione dagli Stati membri.

3. La Commissione tiene un registro elettronico, protetto e ad accesso limitato, delle richieste di cooperazione giudiziaria e delle risposte di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e). I punti di contatto garantiscono che le informazioni necessarie alla costituzione e al funzionamento di questo registro siano fornite regolarmente alla Commissione.

4. Almeno una volta ogni sei mesi la Commissione fornisce ai punti di contatto informazioni sulle statistiche delle richieste di cooperazione giudiziaria e sulle risposte di cui al paragrafo 3.»

8) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Riunioni dei punti di contatto

1. I punti di contatto della rete si riuniscono almeno una volta ogni sei mesi, a norma dell'articolo 12.

2. Ciascuno Stato membro è rappresentato in queste riunioni da uno o più punti di contatto, che possono essere accompagnati da altri membri della rete, senza comunque superare il numero di sei rappresentanti per Stato membro.»

9) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 11 bis

Partecipazione di osservatori alle riunioni della rete

1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, la Danimarca può farsi rappresentare alle riunioni di cui agli articoli 9 e 11.

2. I paesi in via d'adesione e i paesi candidati possono essere invitati a partecipare a tali riunioni in qualità d'osservatori. Possono altresì essere invitati ad assistere come osservatori a talune riunioni della rete gli Stati terzi parti di accordi internazionali di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale conclusi dalla Comunità.

3. Ogni Stato osservatore può farsi rappresentare a queste riunioni da una o più persone, senza che sia superato in alcun caso il numero di tre rappresentanti per Stato.»

10) alla fine del titolo II è inserito il seguente articolo:

«Articolo 12 bis

Relazioni con altre reti e organizzazioni internazionali

1. La rete intrattiene relazioni e scambia esperienze e migliori prassi con le altre reti europee aventi i suoi stessi

obiettivi, quali la rete giudiziaria europea in materia penale. La rete intrattiene relazioni anche con la rete europea di formazione giudiziaria, al fine di promuovere, ove opportuno e ferme restando le prassi nazionali, sessioni di formazione sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale destinate alle autorità giudiziarie locali degli Stati membri.

2. La rete intrattiene relazioni con la rete dei Centri europei dei consumatori (ECC-NET). In particolare, al fine di fornire ogni informazione generale sul funzionamento degli atti comunitari e degli strumenti internazionali per facilitare l'accesso dei consumatori alla giustizia, i punti di contatto della rete sono a disposizione dei membri della rete ECC-NET.

3. Per svolgere i compiti di cui all'articolo 3 relativi agli strumenti internazionali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, la rete mantiene contatti e scambia esperienze con le altre reti di cooperazione giudiziaria stabilite fra paesi terzi e con le organizzazioni internazionali che promuovono la cooperazione giudiziaria internazionale.

4. La Commissione, in stretta collaborazione con la presidenza del Consiglio e con gli Stati membri, è responsabile dell'attuazione del presente articolo.»

11) la formulazione del titolo III è sostituita dalla seguente:

«TITOLO III

INFORMAZIONI DISPONIBILI ALL'INTERNO DELLA RETE E INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO»;

12) all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«c) le informazioni di cui all'articolo 8.»

13) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 13 bis

Informazioni generali al pubblico

La rete contribuisce a fornire informazioni generali al pubblico attraverso i mezzi tecnologici più idonei, per informarlo in merito al contenuto e al funzionamento degli atti comunitari o degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.

A tal fine, e fatto salvo l'articolo 18, i punti di contatto promuovono presso il pubblico il sistema d'informazione di cui all'articolo 14.»

14) all'articolo 17, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) provvede alle traduzioni, nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, delle informazioni sugli aspetti pertinenti del diritto comunitario e delle relative procedure, compresa la giurisprudenza comunitaria, così come delle pagine generali del sistema d'informazione e delle schede informative di cui all'articolo 15, e le inserisce sul sito web.»;

15) all'articolo 18, paragrafo 4, il termine «progressivamente» è soppresso;

16) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Relazioni

Entro il 1° gennaio 2014 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle attività della rete. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte volte ad adeguare la presente decisione e contiene informazioni sulle attività della rete intese a portare avanti l'ideazione, lo sviluppo e l'attuazione del sistema europeo di giustizia elettronica, in particolare nell'ottica di favorire l'accesso alla giustizia.»;

17) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Comunicazione

Entro il 1° luglio 2010, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2011, eccetto per quanto riguarda l'articolo 1, punto 1, lettera e) e punto 17, i quali si applicano a decorrere dalla data di notifica della presente decisione agli Stati membri destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 giugno 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

Š. FÜLE

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

PARLAMENTO EUROPEO

CONSIGLIO

COMMISSIONE

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DEI CONTI

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

COMITATO DELLE REGIONI

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO, DELLA COMMISSIONE, DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA, DELLA CORTE DEI CONTI, DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
EUROPEO E DEL COMITATO DELLE REGIONI**

del 26 giugno 2009

relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

(2009/496/CE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

IL CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

LA COMMISSIONE,

considerando quanto segue:

LA CORTE DI GIUSTIZIA,

(1) L'articolo 8 della decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, dell'8 aprile 1965, relativa all'installazione provvisoria di talune istituzioni e di taluni servizi delle Comunità ⁽¹⁾, ha disposto che venisse insediato a Lussemburgo l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (di seguito denominato «l'Ufficio»). Questa disposizione ha trovato infine attuazione con la decisione 2000/459/CE, CECA, Euratom ⁽²⁾.

LA CORTE DEI CONTI,

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO,

IL COMITATO DELLE REGIONI,

visto il trattato sull'Unione europea,

⁽¹⁾ GU L 52 del 13.7.1967, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 183 del 22.7.2000, pag. 12.

- (2) Dal momento che il personale dell'Ufficio è soggetto alle norme e ai regolamenti applicabili ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee, è opportuno tener conto delle loro recenti modifiche.
- (3) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, di seguito denominato «regolamento finanziario», contempla specifiche disposizioni sul funzionamento dell'Ufficio.
- (4) Il settore editoriale è teatro di un considerevole sviluppo tecnologico, di cui occorre tener conto per il funzionamento dell'Ufficio.
- (5) Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione 2000/459/CE, CECA, Euratom e sostituirla con la presente decisione,

DECIDONO:

Articolo 1

L'Ufficio delle pubblicazioni

1. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (di seguito denominato «l'Ufficio») è un organismo interistituzionale il cui compito è di provvedere, nelle migliori condizioni possibili, all'edizione delle pubblicazioni delle istituzioni delle Comunità europee e dell'Unione europea.

A tal fine, l'Ufficio provvede, da un lato, affinché le istituzioni assolvano all'obbligo in materia di pubblicazione dei testi normativi e contribuisce, dall'altro, ad elaborare, sotto il profilo tecnico, e a realizzare le politiche di informazione e di comunicazione nei settori di sua competenza.

2. La gestione dell'Ufficio compete al direttore, che segue gli orientamenti strategici stabiliti dal comitato direttivo. Ad eccezione delle disposizioni specifiche attinenti alla vocazione interistituzionale dell'Ufficio contemplate dalla presente decisione, l'Ufficio segue le procedure amministrative e finanziarie della Commissione. Nel definire le suddette procedure, la Commissione tiene conto della natura specifica dell'Ufficio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, valgono le seguenti definizioni:

- 1) «*edizione*»: qualsiasi azione necessaria alla concezione, alla verifica, all'attribuzione dei numeri internazionali normalizzati e/o dei numeri di catalogo, alla produzione, alla catalogazione, all'indicizzazione, alla diffusione, alla promozione,

alla vendita, al deposito e all'archiviazione delle pubblicazioni, in qualsiasi forma e veste e secondo qualsiasi procedimento presente o futuro;

- 2) «*pubblicazione*»: testo pubblicato su qualsiasi supporto o formato recante un numero internazionale normalizzato e/o un numero di catalogo;
- 3) «*pubblicazioni obbligatorie*»: pubblicazioni la cui edizione è prevista dai trattati o da altri testi normativi;
- 4) «*pubblicazioni non obbligatorie*»: pubblicazioni la cui edizione è prerogativa di ciascuna istituzione;
- 5) «*gestione dei diritti di autore*»: conferma, da parte del servizio autore, della titolarità dei diritti di autore o di riutilizzazione e gestione, da parte dell'Ufficio, dei suddetti diritti per le pubblicazioni di cui esso cura l'edizione;
- 6) «*proventi netti delle vendite*»: totale degli importi fatturati al netto degli sconti commerciali concessi e delle spese di gestione, d'incasso e di banca;
- 7) «*istituzioni*»: istituzioni, organi e organismi istituiti dai trattati o sulla base dei trattati.

Articolo 3

Competenze dell'Ufficio

1. L'Ufficio esplica le proprie competenze nei seguenti settori:
- a) edizione della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (di seguito denominata «Gazzetta ufficiale») di cui garantisce l'autenticità;
- b) edizione delle altre pubblicazioni obbligatorie;
- c) edizione o coedizione delle pubblicazioni non obbligatorie affidate all'Ufficio nell'ambito delle prerogative di ciascuna istituzione, in particolare delle attività di comunicazione delle istituzioni;
- d) edizione o coedizione di pubblicazioni su propria iniziativa, tra cui quelle intese a promuoverne i servizi; a tal fine, l'Ufficio può commissionare traduzioni stipulando contratti di servizio;
- e) sviluppo, manutenzione e aggiornamento dei servizi di edizione elettronica destinati al grande pubblico;
- f) messa a disposizione del pubblico di tutta la legislazione e degli altri testi ufficiali;

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

- g) conservazione e messa a disposizione del pubblico in formato elettronico di tutte le pubblicazioni delle istituzioni;
- h) attribuzione dei numeri internazionali normalizzati e/o dei numeri di catalogo per le pubblicazioni delle istituzioni;
- i) gestione dei diritti di riproduzione e di traduzione delle pubblicazioni delle istituzioni;
- j) promozione e vendita delle pubblicazioni e dei servizi da esso offerti al pubblico.

2. L'Ufficio fornisce consigli e assistenza alle istituzioni nei seguenti ambiti:

- a) programmazione e pianificazione dei loro programmi di pubblicazione;
- b) realizzazione dei loro progetti editoriali indipendentemente dalle modalità di edizione;
- c) impaginazione e concezione dei loro progetti editoriali;
- d) informazioni sulle tendenze del mercato editoriale negli Stati membri e sui temi e i titoli a più vasta diffusione;
- e) determinazione della tiratura e individuazione dei piani di diffusione;
- f) fissazione dei prezzi delle pubblicazioni e relativa vendita;
- g) promozione, diffusione e valutazione delle loro pubblicazioni gratuite o a pagamento;
- h) analisi, valutazione e costruzione dei siti e dei servizi Internet destinati al pubblico;
- i) elaborazione dei contratti quadro riguardanti le attività editoriali;
- j) sorveglianza tecnologica dei sistemi editoriali.

Articolo 4

Responsabilità delle istituzioni

1. Ogni istituzione ha competenza esclusiva a decidere in materia di pubblicazione.
2. Le istituzioni si avvalgono dei servizi dell'Ufficio per procedere all'edizione delle loro pubblicazioni obbligatorie.

3. Le istituzioni possono procedere all'edizione delle loro pubblicazioni non obbligatorie senza l'intervento dell'Ufficio. In tal caso, le istituzioni chiedono l'attribuzione del numero internazionale normalizzato e/o del numero di catalogo all'Ufficio, cui trasmettono una copia elettronica della pubblicazione, quale che sia il formato, nonché eventualmente due copie cartacee.

4. Le istituzioni si impegnano a garantire la titolarità dei diritti di riproduzione, traduzione e diffusione di tutti gli elementi costitutivi di una pubblicazione.

5. Per le loro pubblicazioni le istituzioni si impegnano a definire un piano di diffusione, approvato dall'Ufficio.

6. Le istituzioni possono sottoscrivere con l'Ufficio convenzioni di servizio intese a definire le modalità di collaborazione.

Articolo 5

Compiti dell'Ufficio

1. L'esecuzione dei compiti dell'Ufficio comporta in particolare le seguenti operazioni:

- a) raggruppamento dei documenti da editare;
- b) preparazione, concezione grafica, correzione, impaginazione e verifica dei testi e di altri elementi, indipendentemente dal formato o dal supporto, nel rispetto, da una parte, delle indicazioni fornite dalle istituzioni e, dall'altra, delle regole di presentazione grafica e linguistica stabilite in collaborazione con le istituzioni;
- c) indicizzazione e catalogazione delle pubblicazioni;
- d) analisi documentaria dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale e dei testi ufficiali non pubblicati nella Gazzetta ufficiale;
- e) consolidazione dei testi legislativi;
- f) gestione, sviluppo, aggiornamento e diffusione del thesaurus multilingue Eurovoc;
- g) stampa per il tramite dei fornitori;
- h) controllo dell'esecuzione dei lavori;
- i) controllo della qualità;
- j) collaudo qualitativo e quantitativo;

- k) diffusione fisica ed elettronica della Gazzetta ufficiale, dei testi ufficiali non pubblicati nella Gazzetta ufficiale e delle altre pubblicazioni non obbligatorie;
- l) deposito;
- m) archiviazione fisica ed elettronica;
- n) ristampa delle pubblicazioni esaurite e stampa su richiesta;
- o) costituzione di un catalogo consolidato delle pubblicazioni istituzionali;
- p) vendita, comprese l'emissione di fatture, la riscossione e la devoluzione dei proventi e la gestione dei crediti;
- q) promozione;
- r) creazione, acquisto, gestione, aggiornamento, monitoraggio e supervisione delle mailing list delle istituzioni e creazione di mailing list mirate.

2. Nell'ambito delle sue competenze, o in forza di poteri di ordinatore su delega delle istituzioni, l'Ufficio provvede:

- a) all'aggiudicazione di appalti pubblici, definendone gli oneri giuridici;
- b) al monitoraggio finanziario dei contratti conclusi con i fornitori;
- c) alla liquidazione delle spese, che comprende in particolare la fase di collaudo qualitativo e quantitativo e l'apposizione della dicitura «visto per pagamento»;
- d) all'autorizzazione delle spese;
- e) alle operazioni di entrata.

Articolo 6

Comitato direttivo

1. È istituito un comitato direttivo nel quale sono rappresentate le istituzioni firmatarie. Ne sono membri il cancelliere della Corte di giustizia, il segretario generale aggiunto del Consiglio e i segretari generali delle altre istituzioni, o i loro rappresentanti. La Banca centrale europea partecipa ai lavori del comitato direttivo in veste di osservatore.

2. Il comitato direttivo nomina il presidente tra i suoi membri per una durata di due anni.

3. Il comitato direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno su iniziativa del presidente o su domanda di un'istituzione.

4. Il comitato direttivo approva il proprio regolamento interno, pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

5. Salvo disposizioni contrarie, le decisioni del comitato direttivo sono adottate a maggioranza semplice.

6. Ciascuna istituzione firmataria della presente decisione dispone di un voto in seno al comitato direttivo.

Articolo 7

Compiti e responsabilità del comitato direttivo

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, il comitato direttivo adotta all'unanimità, nel comune interesse delle istituzioni e nell'ambito delle competenze dell'Ufficio, le seguenti decisioni:

- a) su proposta del direttore, definisce gli obiettivi strategici e le norme di funzionamento dell'Ufficio;
- b) definisce gli orientamenti di politica generale dell'Ufficio, in particolare per quanto riguarda la vendita, la diffusione e l'edizione, e garantisce il contributo dell'Ufficio alla messa a punto e alla realizzazione di politiche di informazione e comunicazione nei settori di sua competenza;
- c) in base ad un progetto elaborato dal direttore dell'Ufficio, approva una relazione annuale di gestione rivolta alle istituzioni in cui rende conto dell'attuazione della strategia e delle prestazioni dell'Ufficio. Anteriormente al 1° maggio di ogni anno trasmette la relazione sull'esercizio precedente alle istituzioni;
- d) approva lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Ufficio nell'ambito della procedura di bilancio relativa al bilancio di esercizio dell'Ufficio;
- e) approva i criteri per la tenuta della contabilità analitica dell'Ufficio, che il direttore dell'Ufficio adotta;
- f) rivolge alle istituzioni suggerimenti intesi ad agevolare il buon andamento dell'Ufficio.

2. Il comitato direttivo tiene conto degli orientamenti emananti dalle istanze interistituzionali in materia di comunicazione e informazione istituite a tal fine. Il presidente del comitato direttivo incontra ogni anno le suddette istanze.

3. Il presidente del comitato direttivo, in qualità di rappresentante della cooperazione interistituzionale, è l'interlocutore dell'autorità di discarico per le decisioni strategiche negli ambiti di competenza dell'Ufficio.

4. Il presidente del comitato direttivo e il direttore dell'Ufficio definiscono di comune accordo le regole di informazione reciproca e di comunicazione che ne formalizzano i rapporti. L'accordo è trasmesso per informazione ai membri del comitato direttivo.

Articolo 8

Direttore dell'Ufficio

Il direttore dell'Ufficio, sotto l'autorità del comitato direttivo e nei limiti delle competenze di quest'ultimo, è responsabile del buon andamento dell'Ufficio. Per l'applicazione delle procedure amministrative e finanziarie, esso agisce sotto l'autorità della Commissione.

Articolo 9

Compiti e responsabilità del direttore dell'Ufficio

1. Il direttore dell'Ufficio provvede al segretariato del comitato direttivo, al quale rende conto dell'esercizio delle proprie funzioni sulla base di relazioni trimestrali.

2. Il direttore dell'Ufficio rivolge al comitato direttivo qualsiasi suggerimento utile per il buon funzionamento dell'Ufficio.

3. Previa consultazione del comitato direttivo per un parere, il direttore dell'Ufficio definisce la natura e la tariffa delle prestazioni che l'Ufficio può effettuare a titolo oneroso per le istituzioni.

4. Il direttore dell'Ufficio adotta, previa approvazione del comitato direttivo, i criteri per la tenuta della contabilità analitica dell'Ufficio. Egli definisce, d'accordo con il contabile della Commissione, le modalità della cooperazione contabile tra l'Ufficio e le istituzioni.

5. Il direttore dell'Ufficio, nell'ambito della procedura di bilancio relativa al bilancio di esercizio dell'Ufficio, definisce un

progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Ufficio. Previa approvazione da parte del comitato direttivo, queste proposte sono trasmesse alla Commissione.

6. Il direttore dell'Ufficio decide se e in base a quali modalità possono essere effettuate le pubblicazioni provenienti da terzi.

7. Il direttore dell'Ufficio partecipa alle attività interistituzionali in materia di informazione e comunicazione negli ambiti di competenza dell'Ufficio.

8. Per quanto riguarda l'edizione della legislazione e i documenti ufficiali relativi alla procedura legislativa, compresa la Gazzetta ufficiale, il direttore dell'Ufficio:

a) sollecita, presso le sedi competenti di ciascuna istituzione, le decisioni di massima da applicare congiuntamente;

b) presenta proposte per il miglioramento della struttura e della veste della Gazzetta ufficiale e dei testi legislativi ufficiali;

c) presenta alle istituzioni proposte sull'armonizzazione della veste dei testi da pubblicare;

d) esamina le difficoltà riscontrate nelle operazioni correnti e, ai fini del loro superamento, formula le necessarie istruzioni nell'ambito dell'Ufficio e le opportune raccomandazioni per le istituzioni.

9. Conformemente al regolamento finanziario, il direttore dell'Ufficio redige una relazione annuale di attività in cui rende conto della gestione degli stanziamenti delegati dalla Commissione e da altre istituzioni in forza del regolamento finanziario. La relazione è indirizzata alla Commissione e alle istituzioni interessate, nonché, per informazione, al comitato direttivo.

10. Il direttore dell'Ufficio e i membri della Commissione responsabili dei rapporti con l'Ufficio stabiliscono di comune accordo le modalità di informazione e di consultazione nell'ambito della delega degli stanziamenti della Commissione e dell'esecuzione del bilancio.

11. Il direttore dell'Ufficio è responsabile del conseguimento degli obiettivi strategici approvati dal comitato direttivo e della buona gestione dell'Ufficio, delle sue attività e della gestione del bilancio.

12. In caso di assenza o impedimento del direttore dell'Ufficio si applicano le norme sulla supplenza in base al grado e all'anzianità, se non altrimenti disposto dal comitato direttivo, su proposta del presidente o del direttore dell'Ufficio.

13. Il direttore dell'Ufficio informa le istituzioni con una relazione trimestrale sulla pianificazione e l'utilizzo delle risorse e l'avanzamento dei lavori.

Articolo 10

Personale

1. La Commissione provvede alla nomina del direttore generale e del direttore, previo parere favorevole unanime del comitato direttivo. Al direttore generale e ai direttori si applicano le norme della Commissione in materia di mobilità e valutazione dei quadri superiori (gradi AD 16/AD 15/AD 14). Quando, per un funzionario che riveste un tale incarico, stanno per decorrere i termini per la mobilità previsti di regola dalla normativa applicabile, la Commissione informa il comitato direttivo che può esprimersi sul caso con un parere unanime.

2. Il comitato direttivo partecipa attivamente alle procedure previste, eventualmente, prima della nomina dei funzionari e degli agenti dell'Ufficio chiamati a rivestire le funzioni di direttore generale (gradi AD 16/AD 15) e di direttore (gradi AD 15/AD 14) e, in particolare, per quanto riguarda la redazione degli avvisi di posto vacante, l'esame delle candidature e la designazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per tali posti.

3. Per quanto riguarda i funzionari e gli agenti assegnati all'Ufficio, le competenze dell'autorità investita del potere di nomina (AIPN) e dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (AACC) sono esercitate dalla Commissione. La Commissione può delegare alcune delle sue competenze al suo interno e al direttore dell'Ufficio. Tale delega è soggetta alle stesse condizioni previste per i direttori generali della Commissione.

4. Fatto salvo il paragrafo 2, i funzionari e gli agenti assegnati all'Ufficio sono soggetti alle disposizioni e alle procedure adottate dalla Commissione per l'attuazione dello statuto e del regime applicabile agli altri agenti, alle stesse condizioni previste per i funzionari e gli agenti della Commissione in servizio a Lussemburgo.

5. I funzionari di tutte le istituzioni sono informati dei posti vacanti presso l'Ufficio, non appena l'AIPN e l'AACC decidono di coprire tali posti.

6. Il direttore dell'Ufficio informa, su base trimestrale, il comitato direttivo in merito alla gestione del personale.

Articolo 11

Aspetti finanziari

1. Gli stanziamenti destinati all'Ufficio, il cui importo complessivo è iscritto su una linea di bilancio particolare all'interno della sezione del bilancio relativa alla Commissione, sono indicati in modo particolareggiato in un allegato della stessa sezione. Tale allegato reca uno stato delle entrate e delle spese, con suddivisioni identiche a quelle delle sezioni di bilancio.

2. La tabella dell'organico dell'Ufficio figura in un allegato della tabella dell'organico della Commissione.

3. Ogni istituzione svolge la funzione di ordinatore per gli stanziamenti del proprio bilancio riguardanti la linea «spese di pubblicazione».

4. Per gli stanziamenti iscritti nella propria sezione, ciascuna istituzione può delegare i poteri di ordinatore al direttore dell'Ufficio, stabilendo i limiti e le condizioni di tale delega, conformemente al regolamento finanziario. Il direttore dell'Ufficio informa, su base trimestrale, il comitato direttivo circa dette deleghe.

5. La gestione finanziaria e di bilancio dell'Ufficio è effettuata nel rispetto del regolamento finanziario e delle relative modalità di esecuzione e del quadro finanziario in vigore alla Commissione, compresi gli stanziamenti delegati dalle istituzioni diverse dalla Commissione.

6. La contabilità dell'Ufficio è conforme alle norme e ai metodi contabili approvati dal contabile della Commissione. L'Ufficio tiene conti distinti per la vendita della Gazzetta ufficiale e per la vendita delle pubblicazioni. I proventi netti delle vendite sono devoluti alle istituzioni.

Articolo 12

Sorveglianza

1. La funzione di revisore interno è svolta nell'Ufficio dal revisore interno della Commissione, conformemente al regolamento finanziario. L'Ufficio assicura una capacità di audit interno, secondo modalità analoghe a quelle previste per le direzioni generali e i servizi della Commissione. Le istituzioni possono chiedere al direttore dell'Ufficio di inserire revisioni specifiche nel programma di lavoro delle revisioni interne elaborato dall'Ufficio.

2. Nell'ambito della missione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), l'Ufficio risponde a qualsiasi quesito riguardante le sue competenze. Al fine di garantire la tutela degli interessi dell'Unione europea, il presidente del comitato direttivo e il direttore dell'OLAF siglano un accordo sulle modalità di informazione reciproca.

*Articolo 13***Reclami e domande**

1. Nei limiti delle sue competenze, l'Ufficio è tenuto a rispondere alle domande del Mediatore europeo e del garante europeo della protezione dei dati.

2. Qualsiasi azione legale nei settori di competenza dell'Ufficio è intentata contro la Commissione.

*Articolo 14***Accesso del pubblico ai documenti**

1. Il direttore dell'Ufficio prende le decisioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione⁽¹⁾. In caso di rifiuto, le decisioni riguardanti le domande di conferma sono prese dal segretariato generale della Commissione.

2. L'Ufficio istituisce un registro dei documenti conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

*Articolo 15***Abrogazione**

La decisione 2000/459/CE, CECA, Euratom è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

*Articolo 16***Entrata in vigore**

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles e a Lussemburgo, 26 giugno 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

K. SCHWARZENBERG

Per la Commissione

Il presidente

J. M. BARROSO

Per la Corte di giustizia

Il presidente

V. SKOURIS

Per la Corte dei conti

Il presidente

V. M. SILVA CALDEIRA

Per il Comitato economico e sociale europeo

Il presidente

M. SEPI

Per il Comitato delle regioni

Il presidente

L. VAN DEN BRANDE

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE

DECISIONE N. 1/2009 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE

del 29 maggio 2009

di adottare le modifiche dell'allegato II dell'accordo di partenariato

(2009/497/CE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

zioni uniformi alle risorse proprie della BEI e al Fondo investimenti.

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («ACP»), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000 e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 («accordo di partenariato ACP-CE») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, e l'articolo 100,

- (5) Obiettivo del nuovo testo degli articoli 1, 2 e 4 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE è allineare le disposizioni sulle risorse proprie della BEI a quelle relative al Fondo investimenti nell'ambito dell'iniziativa HIPC.

vista la raccomandazione del Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo,

- (6) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE,

considerando quanto segue:

DECIDE:

- (1) Per agevolare i prestiti di risorse proprie da essa concessi ai paesi ACP più poveri nell'ambito dell'iniziativa per i paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) e di altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale, la Banca europea per gli investimenti (BEI) propone di modificare l'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE.

Articolo unico

L'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE è modificato come segue:

- (2) La coerenza delle politiche tra i prestiti sulle risorse proprie della BEI e l'iniziativa HIPC rende necessaria una maggiore flessibilità per soddisfare le condizioni di sostenibilità del debito previste dall'iniziativa HIPC o condizioni analoghe concordate a livello internazionale, in particolare per quanto riguarda gli abbuoni d'interesse.

- 1) all'articolo 1, il primo comma diventa paragrafo, numerato 1, e sono inseriti i seguenti paragrafi 2, 3 e 4:

«2. I fondi per le sovvenzioni in conto interessi di cui al presente allegato sono imputati all'importo destinato alle sovvenzioni in conto interessi previsto all'allegato I *ter*, paragrafo 2, lettera c).

- (3) Disposizioni di questo tipo sono già in vigore per le risorse gestite dalla BEI nell'ambito del Fondo investimenti, conformemente all'articolo 2 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE.

3. Gli abbuoni d'interesse possono essere capitalizzati o utilizzati in forma di sovvenzioni. L'importo della sovvenzione in conto interessi, attualizzato al valore del momento dell'esborso del prestito, è imputato all'importo destinato alle sovvenzioni in conto interessi di cui all'allegato I *ter*, paragrafo 2, lettera c), ed è versato direttamente alla Banca. Si può utilizzare fino al 10 % dell'importo destinato alle sovvenzioni in conto interessi per finanziare l'assistenza tecnica necessaria ai progetti nei paesi ACP.

- (4) Scopo dei nuovi paragrafi dell'articolo 1 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE è applicare condi-

⁽¹⁾ GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.

4. Le presenti modalità e condizioni non pregiudicano quelle eventualmente imposte ai paesi ACP soggetti a condizioni restrittive per l'ottenimento di prestiti nell'ambito dell'iniziativa per i paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) o di altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale. Di conseguenza, laddove tali misure impongano una riduzione del tasso d'interesse di un prestito superiore al 3 %, come previsto dagli articoli 2 e 4 del presente capitolo, la Banca cercherà di ridurre il costo medio dei fondi attraverso opportuni cofinanziamenti con altri donatori. Qualora ciò non sia possibile, si può abbassare il tasso d'interesse del prestito della Banca nella misura necessaria per renderlo conforme al livello risultante dall'iniziativa HIPC o da altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale.»

2) all'articolo 2, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. I prestiti ordinari nei paesi non soggetti alle condizioni restrittive per l'ottenimento di prestiti nell'ambito dell'iniziativa HIPC o di altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale possono essere prorogati a condizioni privilegiate nei seguenti casi:

- a) per progetti d'infrastruttura nei paesi meno avanzati o in paesi che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali, come presupposto per lo sviluppo del settore privato. In tali casi il tasso d'interesse del prestito viene ridotto di un massimo del 3 %;
- b) per progetti che comportano attività di ristrutturazione nel quadro della privatizzazione oppure per progetti che presentano vantaggi sociali o ambientali sostanziali e chiaramente dimostrabili. In tali casi i prestiti possono essere prorogati con un abbuono d'interesse, il cui importo e la cui forma vengono decisi in funzione delle caratteristiche specifiche del progetto. Il tasso di abbuono non deve tuttavia essere superiore al 3 %.

In ogni caso il tasso d'interesse definitivo per i prestiti di cui alle lettere a) o b) non è mai inferiore al 50 % del tasso di riferimento.»

3) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie vengono erogati secondo le modalità e alle condizioni seguenti:

- a) il tasso di riferimento è il tasso applicato dalla Banca per un prestito concesso alle stesse condizioni per quanto concerne la valuta e il periodo di rimborso alla data della firma del contratto oppure alla data dell'esborso;
- b) tuttavia, per i paesi non soggetti alle condizioni restrittive per l'ottenimento di prestiti nell'ambito dell'iniziativa HIPC o di altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale:
 - i) in linea di massima i progetti del settore pubblico possono fruire di un abbuono d'interesse di un massimo del 3 %;
 - ii) i progetti del settore privato che rientrano nelle categorie specificate all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del presente allegato possono fruire di abbuoni d'interesse alle stesse condizioni specificate nella stessa disposizione.

In ogni caso il tasso d'interesse definitivo non è mai inferiore al 50 % del tasso di riferimento.

- c) Il periodo di rimborso dei prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie è stabilito in base al profilo economico e finanziario del progetto. Di norma questi prestiti prevedono un periodo di tolleranza fissato in riferimento al periodo di costruzione del progetto.»

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 2009.

Per il Consiglio dei ministri ACP-CE

Il presidente

William HAOMAE

RACCOMANDAZIONI

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2009

relativa ai metadati di riferimento per il Sistema statistico europeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/498/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,

considerando quanto segue:

- (1) Il codice delle statistiche europee ⁽¹⁾, destinato alle autorità statistiche nazionali e all'autorità statistica comunitaria enuncia i 15 principi riguardanti il contesto istituzionale, i processi statistici e la produzione statistica.
- (2) Il principio 15 del codice, che tratta dell'accessibilità e della chiarezza delle statistiche europee, sottolinea che i metadati che le accompagnano sono documentati conformemente a sistemi standardizzati.
- (3) I metadati di riferimento sono parte integrante del sistema di metadati di ogni autorità statistica.
- (4) Con l'adozione del codice delle statistiche europee le autorità statistiche nazionali e l'autorità statistica comunitaria si sono impegnate a garantire la produzione di statistiche di elevata qualità, il che richiede che siano fornite informazioni in modo più trasparente e armonizzato sulla qualità dei dati.

- (5) Nel quadro dell'iniziativa SDMX (Statistical Data and Metadata Exchange) relativa alle norme tecniche e statistiche comuni per lo scambio e la condivisione dei dati e metadati, promossa dalla Banca dei regolamenti internazionali, dalla Banca centrale europea, dall'autorità statistica comunitaria (Eurostat), dal Fondo monetario internazionale, dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico, dalle Nazioni Unite e dalla Banca mondiale, sono state definite linee guida SDMX orientate ai contenuti su cui si basano la creazione e l'applicazione di metadati di riferimento armonizzati nel Sistema statistico europeo.

- (6) Metadati di riferimento elaborati in base ad un elenco armonizzato di concetti statistici nell'ambito del Sistema statistico europeo consentono di ottenere notevoli miglioramenti in termini di efficienza, pur lasciando alle autorità statistiche nazionali e comunitaria la possibilità di introdurre altri concetti, se necessario, in settori statistici specifici.
- (7) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009 ⁽²⁾, relativo alle statistiche europee costituisce il quadro di riferimento per la presente raccomandazione,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

1. Nell'elaborare metadati di riferimento nei diversi settori statistici e nello scambio di questi nell'ambito del Sistema statistico europeo o al di fuori di esso, le autorità statistiche nazionali sono invitate ad applicare i concetti e i sottoconcetti statistici figuranti nell'allegato.

⁽¹⁾ Raccomandazione della Commissione, del 25 maggio 2005, Indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria, COM(2005) 217 definitivo.

⁽²⁾ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

2. Oltre a questi concetti e sottoconcetti, le autorità statistiche nazionali possono utilizzarne altri, qualora necessario per specifici settori statistici.
3. Le autorità statistiche nazionali sono invitate ad informare regolarmente la Commissione (Eurostat) del modo in cui applicano i concetti e i sottoconcetti elencati nell'allegato.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2009.

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione

ALLEGATO

Elenco di concetti e sottoconcetti statistici (e loro definizioni)

Numero	Concetti	Sottoconcetti	Definizioni
1.	Contatto		Punti di contatto — persone o organizzazioni — per i dati o i metadati e informazioni su come raggiungerli.
1.1.		Organizzazione di contatto	Nome dell'organizzazione dei punti di contatto per i dati o i metadati.
1.2.		Unità dell'organizzazione di contatto	Suddivisione di un'organizzazione a cui indirizzarsi.
1.3.		Nome del contatto	Nome dei punti di contatto per i dati o i metadati.
1.4.		Funzione della persona di contatto	Settore di responsabilità tecnica del contatto, ad esempio «metodologia», «gestione della base di dati» o «diffusione».
1.5.		Recapito postale del contatto	Indirizzo postale dei punti di contatto per i dati o i metadati.
1.6.		Indirizzo di posta elettronica del contatto	Indirizzo di posta elettronica dei punti di contatto per i dati o i metadati.
1.7.		Numero di telefono del contatto	Numero di telefono dei punti di contatto per i dati o i metadati.
1.8.		Numero di fax del contatto	Numero di fax dei punti di contatto per i dati o i metadati.
2	Aggiornamento dei metadati		Data in cui l'elemento dei metadati è stato inserito o modificato nella base di dati.
2.1.		Ultima certificazione dei metadati	Data dell'ultima certificazione fornita dal gestore del settore per confermare che i metadati inviati sono ancora attuali, anche se il contenuto non è stato modificato.
2.2.		Ultimo invio dei metadati	Data dell'ultima diffusione di metadati.
2.3.		Ultimo aggiornamento dei metadati	Data dell'ultimo aggiornamento del contenuto dei metadati.
3.	Presentazione statistica		
3.1.		Descrizione dei dati	Caratteristiche principali della serie di dati descritte in modo facilmente comprensibile, con riferimento ai dati e agli indicatori resi noti.
3.2.		Sistema di classificazione	Disposizione o suddivisione degli oggetti in gruppi, sulla base delle loro caratteristiche comuni.
3.3.		Copertura settoriale	Principali settori economici o altri, oggetto delle statistiche
3.4.		Concetti e definizioni statistiche	Caratteristiche statistiche di osservazioni statistiche.
3.5.		Unità statistica	Organismo per il quale si richiedono informazioni e che ne è il destinatario finale.
3.6.		Popolazione statistica	Numero totale di componenti o popolazione o «universo» di una classe definita di persone, oggetti o eventi.

Numero	Concetti	Sottoconcetti	Definizioni
3.7.		Area di riferimento	Paese o area geografica ai quali si riferisce il fenomeno statistico misurato.
3.8.		Copertura temporale	Periodo di tempo per il quale sono disponibili i dati statistici.
3.9.		Periodo di base	Periodo di tempo utilizzato come base di un numero indice o al quale si riferisce una serie temporale costante.
4.	Unità di misura		Unità nella quale sono misurati i valori dei dati.
5.	Periodo di riferimento		Periodo o momento ai quali l'osservazione misurata intende riferirsi.
6.	Mandato istituzionale		Serie di regole o altre istruzioni formali che conferiscono ad un'organizzazione la responsabilità e l'autorità per la raccolta, il trattamento e la diffusione di statistiche.
6.1.		Atti giuridici ed altri accordi	Atti giuridici o altri accordi formali o informali che conferiscono ad un'organizzazione la responsabilità e l'autorità per la raccolta, il trattamento e la diffusione delle statistiche.
6.2.		Condivisione dei dati	Accordi o procedure aventi per oggetto la condivisione e il coordinamento dei dati tra gli organismi che li producono.
7.	Riservatezza		Proprietà dei dati indicante in che misura la loro divulgazione non autorizzata può pregiudicare o ledere gli interessi della fonte dei dati o di altre parti interessate.
7.1.		Disposizioni in materia di riservatezza	Disposizioni legislative o altre formalità che impediscono la divulgazione non autorizzata dei dati che identificano, direttamente o indirettamente, una persona o un'entità economica.
7.2.		Riservatezza — trattamento dei dati	Regole applicate nel trattamento dei dati per garantirne la riservatezza ed impedirne la divulgazione non autorizzata.
8.	Comunicazione dei dati		Regole relative alla comunicazione dei dati statistici alle parti interessate.
8.1.		Calendario della comunicazione dei dati	Date previste per la comunicazione dei dati statistici.
8.2.		Accesso al calendario della comunicazione dei dati	Accesso alle informazioni relative al calendario della comunicazione dei dati
8.3.		Accesso degli utilizzatori	Disposizioni relative alla comunicazione dei dati agli utilizzatori, ampiezza della diffusione (ad esempio grande pubblico, utilizzatori selezionati), modo in cui gli utilizzatori sono informati della messa a disposizione dei dati ed eventuale diffusione dei dati statistici a tutti gli utilizzatori.
9.	Frequenza della diffusione		Periodicità secondo cui sono diffuse le statistiche nell'arco di un dato periodo.
10.	Formato di diffusione		Mezzi utilizzati per la diffusione dei dati statistici e dei metadati.
10.1.		Comunicati stampa	Comunicati stampa periodici o ad hoc relativi ai dati.
10.2.		Pubblicazioni	Pubblicazioni periodiche o ad hoc nelle quali i dati sono messi a disposizione del pubblico.
10.3.		Base di dati on line	Informazioni su basi di dati on line tramite le quali è possibile accedere ai dati diffusi.

Numero	Concetti	Sottoconcetti	Definizioni
10.4.		Accesso ai microdati	Informazioni su un'eventuale diffusione dei microdati.
10.5.		Altro	Riferimenti alla più importante diffusione di altri dati.
11.	Accessibilità della documentazione		
11.1.		Documentazione sulla metodologia	Testo descrittivo e riferimenti ai documenti metodologici disponibili.
11.2.		Documentazione sulla qualità	Documentazione sulle procedure applicate per la gestione e la valutazione della qualità.
12.	Gestione della qualità		Sistemi e strutture in atto presso un'organizzazione per gestire la qualità dei prodotti e dei processi statistici.
12.1.		Garanzia della qualità	Attività sistematiche dirette ad assicurare che le statistiche prodotte rispondano alle esigenze di qualità.
12.2.		Valutazione della qualità	Valutazione globale della qualità dei dati, basata su criteri di qualità standard.
13.	Pertinenza		Misura in cui le informazioni statistiche soddisfano le necessità attuali e potenziali degli utilizzatori.
13.1.		Necessità degli utilizzatori	Descrizione degli utilizzatori e delle loro rispettive necessità in materia di dati statistici.
13.2.		Soddisfazione degli utilizzatori	Misurazioni del grado di soddisfazione degli utilizzatori.
13.3.		Completezza	Misura in cui sono disponibili tutte le necessarie statistiche.
14.	Precisione e affidabilità		Precisione: approssimazione dei calcoli o delle stime ai valori esatti o reali che le statistiche si propongono di misurare. Affidabilità: approssimazione del valore stimato iniziale al valore stimato successivo.
14.1.		Precisione globale	Valutazione della precisione, legata ad una serie di dati o a un dato settore, che riassume le diverse componenti.
14.2.		Errore di campionamento	Parte della differenza tra un valore della popolazione e una sua stima, derivata da un campione aleatorio, imputabile al fatto che è considerato soltanto un sottoinsieme della popolazione.
14.3.		Errore non campionario	Errore nelle stime dell'indagine che non può essere attribuito a fluttuazioni del campione.
15.	Tempestività e puntualità		
15.1.		Tempestività	Intervallo di tempo intercorrente tra il momento in cui i dati sono disponibili e l'evento da essi descritto.
15.2.		Puntualità	Scarto temporale tra la data di comunicazione effettiva dei dati e la data di comunicazione prevista.

Numero	Concetti	Sottoconcetti	Definizioni
16.	Comparabilità		Misurazione degli effetti delle differenze nei concetti statistici applicati, negli strumenti di misurazione e nelle procedure nella comparazione di statistiche relative a zone geografiche o periodi di tempo diversi.
16.1.		Comparabilità — geografica	Possibilità di comparare statistiche relative a diverse zone geografiche.
16.2.		Comparabilità temporale	Possibilità di comparare statistiche relative a diversi periodi di tempo.
17.	Coerenza		Idoneità delle statistiche a essere combinate in maniera affidabile, in diversi modi e per diversi usi.
17.1.		Coerenza tra settori	Coerenza tra statistiche ottenute da diverse fonti o relative a diversi settori.
17.2.		Coerenza — interna	Coerenza delle statistiche all'interno di una determinata serie di dati.
18.	Costi e oneri		Costi della raccolta e dell'elaborazione di un prodotto statistico e oneri gravanti sui rispondenti.
19.	Revisione dei dati		Qualsiasi modifica di un valore di una statistica resa pubblica.
19.1.		Disposizioni in materia di revisione dei dati	Disposizioni dirette a garantire la trasparenza dei dati diffusi, che prevedono una compilazione di dati preliminari, successivamente rivisti.
19.2.		Pratiche di revisione dei dati	Informazioni sulle pratiche di revisione dei dati.
20.	Trattamento statistico		
20.1.		Dati fonte	Caratteristiche e componenti dei dati statistici grezzi utilizzati per l'elaborazione di aggregati statistici.
20.2.		Frequenza della raccolta dei dati	Frequenza con la quale sono raccolti i dati fonte.
20.3.		Raccolta dei dati	Processo sistematico di raccolta dei dati per le statistiche ufficiali.
20.4.		Convalida dei dati	Verifica dei risultati dell'elaborazione dei dati e assicurazione della qualità dei risultati statistici
20.5.		Elaborazione dei dati	Operazioni eseguite sui dati, secondo determinate regole, per ricavare nuove informazioni.
20.6.		Aggiustamento	Procedure applicate per modificare dati statistici al fine di renderli conformi a norme nazionali o internazionali o tener conto delle differenze di qualità nell'elaborazione di serie di dati specifiche.
21.	Osservazioni		Testo descrittivo supplementare che può essere allegato ai dati o ai metadati.

Consiglio dei ministri ACP-CE

2009/497/CE:

- ★ **Decisione n. 1/2009 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 29 maggio 2009, di adottare le modifiche dell'allegato II dell'accordo di partenariato** 48

RACCOMANDAZIONI

Commissione

2009/498/CE:

- ★ **Raccomandazione della Commissione, del 23 giugno 2009, relativa ai metadati di riferimento per il Sistema statistico europeo ⁽¹⁾** 50



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero:

- fino a 32 pagine: 6 EUR
- da 33 a 64 pagine: 12 EUR
- oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>